

Allegato "A" al N. 23713/6666 di rep. not.

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
GLIS – ISOLAMENTO ED ALTRE STRATEGIE DI PROGETTAZIONE
ANTISISMICA**

Art. 1. DENOMINAZIONE E LOGO

1-1 È costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata “GLIS – Isolamento ed Altre Strategie di Progettazione Antisismica” (nel seguito denominata “Associazione”), con durata illimitata.

1-2 Essa sostituisce integralmente il “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” a partire dal 01 gennaio 2007.

1-3 In particolare, l'Associazione assume, nel presente Statuto, i contenuti del regolamento del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico”, completandoli ove necessario.

1-4 L'abbreviazione GLIS, identica all'acronimo del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico”, può essere utilizzata per la denominazione sociale dell'Associazione, che assume anche il logotipo del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico”.

1-5 Gli annunci e gli atti di convegni ed altre manifestazioni promossi o patrocinati dall'Associazione, le sue pubblicazioni, il suo sito Internet e la corrispondenza del Presidente, del Segretario Generale e del Responsabile delle Relazioni Esterne contengono il logotipo di cui all'Articolo 1-4.

1-6 Il presente Statuto ed il Regolamento aggiornato dell'Associazione (Articolo 25) sono disponibili nel suo sito Internet a partire dalla data d'installazione di tale sito, ovvero, prima della data suddetta, in quello comune all' "A.S.S.I.Si." ed “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico”.

Art. 2 SEDE

2-1 L'Associazione ha sede in Bologna, presso l' "Ente Nazionale per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente" (ENEA), Via Martiri di Monte Sole 4.

2-2 La sede potrà essere trasferita altrove, purché in Italia, con deliberazione assunta, ai sensi di legge e di Statuto, dall'Assemblea Generale (Articolo 11-16) su proposta del Consiglio Direttivo (Articolo 12-32) e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19).

Art. 3. RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI

3-1 Come già il “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” ed in sua sostituzione, l'Associazione:

a) aderisce (come “corporate member”) all'Antiseismic Systems International Society (*ASSISi*) ed aderirà ad essa fino ad un'eventuale decisione contraria di una delle due parti;

b) aderisce all'Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione e Difesa Civile (ISPRO), a meno di disaccordo di questo espresso, ed aderirà ad esso fino alla scadenza della convenzione con esso firmata dal “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico”;

c) interagisce con l'Associazione Nazionale Italiana di Ingegneria Sismica (ANIDIS), a meno di disaccordo da essa espresso, attraverso coloro che sono

Soci di ambedue le associazioni, e continuerà a farlo fino ad un'eventuale decisione contraria di una delle due parti; in particolare, i Soci dell'Associazione che sono contemporaneamente anche Soci dell'ANIDIS continueranno a costituire il Gruppo di Lavoro sull'isolamento sismico e le altre moderne tecnologie antisismiche istituito dall'ANIDIS fino a decisione contraria della stessa.

3-2 Come già il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" ed in sua sostituzione, l'Associazione coordina la Sezione Territoriale Italiana dell' "A.S.S.I.Si." e la coordinerà fino ad un'eventuale decisione di cessazione della sua adesione all' "A.S.S.I.Si."..

3-3. Così come il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" era rappresentato dal suo Coordinatore o da un delegato di questo nel Consiglio Direttivo dell' "ANIDIS", l'Associazione è rappresentata dal suo Presidente o da un Socio da lui delegato in tale Consiglio (a meno di disaccordo espresso dall'ANIDIS) e lo sarà fino ad un'eventuale decisione di cessazione della collaborazione con l'ANIDIS che l'Associazione ha ereditato dal "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico".

3-4 Così come il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" aderiva gratuitamente all' "ISPRO" ed era rappresentato dal suo Coordinatore o da un delegato di questo nel Consiglio Direttivo di tale Istituto, l'Associazione aderisce all'ISPRO gratuitamente ed è rappresentata dal suo Presidente o da un Socio da lui delegato nel suddetto Consiglio (a meno di disaccordo espresso dall'ISPRO) e quanto sopra perdurerà fino alla scadenza della convenzione firmata dal "Gruppo di Lavoro Isolamento" e dall'ISPRO.

3-5 L'Associazione subentra al "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" anche per quanto attiene alle Convenzioni, agli Accordi di collaborazioni ed ai Protocolli d'Intesa da esso instaurati con altri enti, istituzioni e società (ad esempio, con il Ministero delle Infrastrutture, con la Regione Toscana, con il Dipartimento della Protezione Civile, con l' "International Center of Theoretical Physics" di Trieste, con l' "International Institute of Earthquake Engineering and Seismology" di Tehran, con comuni italiani con i quali sono attive collaborazioni nell'ambito del Programma "Contratti di Quartiere II", con BolognaFiere Web), a meno di disaccordo espresso da tali enti, istituzioni e società.

Art. 4. ATTIVITÀ E SCOPI SOCIALI

4-1 L'Associazione svolge attività riguardanti studi, sperimentazioni ed applicazioni pilota a strutture civili, impianti e componenti industriali e patrimonio culturale relativi a:

- a) sistemi di isolamento sismico;
- b) sistemi di dissipazione d'energia;
- c) altre tecniche ed altri sistemi innovativi atti a ridurre il rischio sismico delle strutture;
- d) apparecchi e materiali costituenti i sistemi e le tecniche suddetti;
- e) strutture protette dai sistemi e dalle tecniche summenzionati, inclusi gli elementi non strutturali, nonché le apparecchiature ed i componenti interni e le strutture ed i componenti d'interfaccia.

4-2 L'Associazione persegue i seguenti scopi sociali:

- a) favorire lo sviluppo coordinato degli studi teorici, sperimentali ed applicativi relativi ai sistemi, alle tecniche, agli apparecchi, ai materiali, alle strutture ed ai componenti di cui all'Articolo 4-1; identificare e selezionare le attività di ricerca da sottoporre all'attenzione delle università e degli enti rappresentati nell'Associazione; promuovere nuove applicazioni tramite un'adeguata opera di informazione e di formazione;
- b) fornire supporto di documentazione tecnica per studi legati alla progettazione delle strutture protette dai sistemi e dalle tecniche di cui all'Articolo 4-1 (tipologia dei sistemi e delle tecniche in oggetto, specifiche relative alla fabbricazione degli apparecchi e dei materiali di cui all'Articolo 4-1, determinazione dell'input sismico, ecc.);
- c) promuovere ed effettuare, tramite Soci, attività di studio per la verifica e l'implementazione dei sistemi e delle tecniche di cui all'Articolo 4-1 e per il dimensionamento e la verifica delle strutture protette da tali sistemi e tecniche (verifica dell'input sismico mediante metodi innovativi, studio degli aspetti architettonici, definizione della tecnica o del sistema antisismico più adeguato, analisi strutturali, collaborazione nelle prove di qualifica e di accettazione dei sistemi, integrazione di tali prove ove opportuno, prove in sito sulle strutture, ecc.), nonché promuovere il monitoraggio sismico delle strutture suddette;
- d) coordinare attività di sviluppo di normativa e di regole di progettazione, relative ai sistemi, alle tecniche, agli apparecchi, ai materiali, alle strutture e ai componenti di cui all'Articolo 4-1, e promuoverne altre per il loro aggiornamento;
- e) fornire supporto di documentazione tecnica agli enti pubblici di controllo per le verifiche dei progetti delle strutture di cui all'Articolo 4-1;
- f) svolgere un'opera di divulgazione e di formazione sugli sviluppi – a livello nazionale ed internazionale – delle attività summenzionate, avvalendosi anche delle informazioni che si rendano disponibili attraverso sia le collaborazioni dell'Associazione con altre associazioni, istituzioni ed enti, sia gli accordi internazionali che coinvolgono gli enti rappresentati nell'Associazione stessa; collaborare con associazioni, istituzioni ed enti nazionali, stranieri ed internazionali aventi finalità simili;
- g) in particolare, operare al fine di focalizzare costantemente l'attenzione degli enti decisionali in materia di politiche edilizie sulla necessità di un più generalizzato ricorso ai sistemi ed alle tecniche di cui all'Articolo 4-1;
- h) esaminare le possibilità d'estensione delle metodologie e delle tecniche oggetto di studio ad altri settori, nei quali promuovere eventualmente attività simili a quelle succitate.

4-3 L'Associazione opera, per il conseguimento dei propri scopi sociali, secondo le modalità seguenti:

- a) organizzazione di almeno un convegno o seminario tecnico ogni anno;
- b) organizzazione o co-organizzazione di altri convegni, seminari, riunioni di specialisti e giornate di lavoro, a carattere sia nazionale che internazionale, con la presidenza o la co-presidenza del Presidente dell'Associazione o di Consigliere da questi delegato;

- c) partecipazione attiva all'organizzazione dei convegni dell'ANIDIS e supporto per le attività da questa direttamente promosse o patrocinate, che rientrino negli scopi dell'Associazione; in particolare, l'Associazione, fino a quando perdurerà la collaborazione con l'ANIDIS che ha ereditato dal "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", collaborerà con l'ANIDIS nelle manifestazioni da essa promosse che trattano gli argomenti di cui all'Articolo 4-1;
- d) partecipazione attiva all'organizzazione delle conferenze mondiali e dei seminari e workshop regionali di ASSISi;
- e) collaborazione attiva alle iniziative promosse dall'ISPRO e di altri Enti, istituzioni, associazioni e società nazionali, straniere ed internazionali con i quali sussistono accordi in tal senso;
- f) effettuazione di studi e verifiche richiesti da enti, istituzioni, associazioni e società nazionali, straniere ed internazionali nell'ambito di accordi di collaborazione ed eventualmente da essi finanziati;
- g) raccolta e scambio di informazioni, dati ed esperienze, da e fra i Soci, a partire da banche dati esistenti e mediante lo sviluppo di nuove banche dati riguardanti gli argomenti di cui all'Articolo 4-1;
- h) definizione ed estensione di cooperazione tecnica e di progetti congiunti tra i Soci;
- i) produzione e divulgazione di proprie riviste e di proprie rubriche in riviste tecniche esistenti (in particolare di quelle già attivate dal "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", al quale l'Associazione subentra), nonché di nuove pubblicazioni, rapporti di ricerca, ecc.;
- j) gestione, sviluppo ed aggiornamento del sito Internet già predisposto dal preesistente "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" in collaborazione con ASSISi, che diventa il sito Internet dell'Associazione, al fine di fornire informazioni aggiornate, sia ai Soci che ai non Soci, sulla vita dell'Associazione e sulle manifestazioni ed attività d'interesse ai fini sociali, promosse dai Soci o da altri;
- k) collaborazione, attraverso contatti costanti con altri enti, istituzioni ed associazioni internazionali, nazionali e regionali che operano nel settore delle tecnologie delle costruzioni, dell'ingegneria sismica, della sismologia e del controllo delle vibrazioni delle strutture, in particolare per l'organizzazione congiunta di conferenze, seminari e giornate di lavoro sui temi di cui all'Articolo 4-1, nonché per attività d'informazione e di formazione, al fine di creare sinergie per lo sviluppo e l'utilizzo delle tecniche e dei sistemi di cui all'Articolo succitato, evitando ogni inutile duplicazione di sforzi organizzativi e di eventi;
- l) collaborazioni con i "mass media" (quotidiani, riviste e televisioni) e produzione di filmati, avvalendosi del finanziamento sia di Soci che, eventualmente, anche di altri partner, sulle tecniche di controllo delle vibrazioni sismiche, con particolare riguardo all'attività informativa e formative a favore di istituzioni, funzionari pubblici, progettisti ed opinione pubblica;
- m) raccolta di fondi per le attività di ricerca, di studio, d'informazione e di formazione dell'Associazione e per il miglioramento dei servizi da essa garantiti.

Art. 5. PATRIMONIO

5-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti mobiliari o immobiliari di privati, enti pubblici, economie di gestione, e da qualunque altra entrata.

5-2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- c) dalle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo, nonché dai contributi straordinari dei soci o di terzi;
- d) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali, ad esempio: 1) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore; 2) contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, incluso il cosiddetto "contributo del 5 per mille"; 3) vendita di libri, articoli, "compact disk" e filmati riguardanti le tecniche ed i sistemi antisismici.

5-3 L'Associazione destina i beni e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Art. 6. ASSOCIATI

6-1 Gli Associati, denominati "Soci" si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

6-2 I Soci sono persone fisiche, di nazionalità italiana, operanti sia in Italia che all'estero, od anche di nazionalità straniera, ma che abbiano sede di lavoro in Italia; fanno eccezione i Soci Onorari, che possono essere anche di nazionalità straniera operanti all'estero.

6-3 Sono Soci Fondatori dell'Associazione, oltre ai firmatari del suo Atto di costituzione, tutti i Soci non Onorari del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" che: 1) hanno approvato il presente Statuto (accettando preventivamente anche eventuali successive correzioni di errori materiali e correzioni formali dovute ad esigenze giuridiche o notarili) nel corso della riunione dell'Assemblea Generale del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" tenutasi a Gorizia il 6 ottobre 2006, partecipandovi con diritto di voto (avendo provveduto a pagare la quota associativa per il 2006 prima di tale riunione), ovvero 2) l'hanno accettato per iscritto entro il 30 novembre 2006 (come deciso dal nuovo Consiglio Direttivo del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" eletto dall'Assemblea suddetta, posticipando di un mese la scadenza fissata dall'Assemblea stessa, per dare il tempo di regolarizzare la propria posizione al maggior numero possibile di associati), avendo anche provveduto ad effettuare, entro tale data, il pagamento della quota associativa al "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" per il 2006.

6-4 L'accettazione del presente Statuto da parte dei Soci del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" comporta anche la loro autorizzazione per il trasferimento all'Associazione della liberatoria ai sensi della legge sulla privacy già da loro fornita al "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico".

6-5 A partire dal 2008, i Soci Fondatori che, all'inizio di ogni anno solare, non

hanno ancora pagato la quota associativa dell'anno precedente, perdono, immediatamente ed automaticamente, tale qualifica e divengono Soci Ordinari. Però, se un Socio già Fondatore è in arretrato soltanto con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente, la qualifica di Socio Fondatore: 1) gli è automaticamente restituita qualora e non appena abbia ottemperato al richiamo scritto del Segretario Generale di cui all'Articolo 14-7, provvedendo al pagamento sia della quota arretrata che di quella dell'anno in corso entro il mese di febbraio od entro un termine diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-31), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19) e, diversamente, 2) può essergli restituita dal Comitato Fondatore – una sola volta, ad insindacabile giudizio del Comitato ed immediatamente dopo la decisione di questo, se positiva – a seguito di una richiesta scritta e motivata del Socio e qualora egli abbia anche provveduto al pagamento sia della quota arretrata che di quella dell'anno in corso prima di effettuare la richiesta suddetta (Articolo 10-19).

6-6 Sono Soci Ordinari dell'Associazione i Soci non Onorari del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” che non si trovano nelle condizioni stabilite nell'Articolo 6-3 e restano tali purché si mettano in regola con il pagamento delle quote associative entro i termini stabiliti nell'Articolo 6-18, nonché coloro che aderiranno all'Associazione dopo la sua costituzione, avendone fatto domanda secondo le modalità previste dall'Articolo 6-7 ed avendo provveduto al pagamento della prima quota d'adesione entro i termini stabiliti nell'Articolo 6-14.

6-7 Le domande d'adesione come nuovo Socio Ordinario devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica disponibile nel sito Internet suddetto (che può anche essere richiesta al Segretario Generale), inclusa la liberatoria ai sensi della legge sulla privacy (fino a quando questa sarà richiesta), che deve essere anch'essa debitamente compilata e firmata; devono, inoltre, essere corredate da un curriculum, a meno che l'aspirante Socio non sia presentato da un Consigliere, che si fa garante della sua qualità e della rispondenza della sua attività agli scopi sociali dell'Associazione; anche un solo altro Consigliere, però, potrà richiedere la fornitura del curriculum (Articolo 23-4).

6-8 Sono Soci Onorari personalità scelte sulla base delle attività meritorie da loro svolte nei campi che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione

6-9 I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa; essi possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo solo se operano in Italia e solo come Consiglieri Designati o Cooptati; se non sono tali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, sebbene senza diritto di voto (Articoli 12-7 e 13-1); inoltre, essi possono partecipare alle riunioni ed alle consultazioni scritte sostitutive dell'Assemblea Generale, ma con diritto di voto solo se operanti in Italia (Articoli 11-1 ed 11-2).

6-10 La nomina di Soci Onorari scelti fra quelli del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” che si siano particolarmente distinti per il loro contributo alle attività del medesimo può essere decisa, a suo insindacabile giudizio, dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione od in una successiva, decisa in tale

riunione, secondo le modalità stabilite nell'Articolo 12-32.

6-11 La nomina di ulteriori Soci Onorari può essere proposta o da almeno un Consigliere, o dal Coordinatore del Comitato Fondatore, su deliberazione dello stesso Comitato presa secondo l'Articolo 10-19, o da almeno 10 Soci Membri o Partecipanti (Articoli 11-1 e 11-2), ovvero da un numero diverso di Soci, qualora deciso dal Comitato Direttivo (Articolo 12-32); la proposta deve essere adeguatamente motivata e corredata da un curriculum, a meno che essa non riguardi una personalità di dichiarata fama; anche un solo Consigliere od il Coordinatore del Comitato Fondatore, però, potrà richiedere la fornitura della motivazione scritta e/o del curriculum (Articolo 23-5).

6-12 L'ammissione dei nuovi Soci Ordinari e, fatto salvo quanto specificato nell'Articolo 6-13, la nomina dei nuovi Soci Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dagli Articoli 12-32.

6-13 La nomina dei Soci Onorari di cui all'Articolo 6-11 può essere negata, con decisione motivata, dal Comitato Fondatore, secondo le modalità specificate dall'Articolo 10-19, fatto salvo il diritto del Consiglio Direttivo di appellarsi al Collegio dei Probiviri nel caso di mancata ratifica della propria deliberazione di nomina (Articolo 12-32).

6-14 I nuovi Soci Ordinari devono provvedere al pagamento della quota d'adesione relativa all'anno in cui è avvenuta l'accettazione della loro richiesta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di tale accettazione, od entro un termine diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32); il mancato pagamento della quota d'adesione entro tale termine costituisce motivo d'esclusione automatica ed insindacabile.

6-15 Coloro che intendano accettare la nomina a Socio Onorario devono far pervenire, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione od entro un termine diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32), la loro accettazione, sia della nomina che del presente Statuto, nonché (qualora non fossero precedentemente Soci Fondatori od Ordinari dell'Associazione o Soci Onorari del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico") la liberatoria ai sensi della legge sulla privacy citata nell'Articolo 6-7 (fino a quando essa sarà richiesta); in caso contrario l'Associazione ha facoltà di considerare la nomina nulla perché non accettata.

6-16 I Soci potranno recedere dall'Associazione, inviando notifica di rinuncia.

6-17 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di Soci per giusta causa; la delibera d'esclusione deve essere motivata; essa è assunta dal Consiglio Direttivo come stabilito nell'Articolo 12-33 per i Soci Ordinari e, di concerto con il Comitato Fondatore, come stabilito negli Articoli 12-33 e 10-19, per i Soci Fondatori ed Onorari; prima di procedere alle operazioni di voto definitivo, è informato il Socio interessato dal procedimento d'esclusione; egli ha facoltà di essere ascoltato in una specifica riunione, sia del Consiglio Direttivo che (per i Soci Fondatori ed Onorari) dal Comitato Fondatore, ovvero di inviare una memoria scritta, qualora egli notifichi la sua disponibilità a partecipare ad una riunione di tali Organi od invii la suddetta memoria scritta entro 15 giorni dalla spedizione della notifica d'avvio del procedimento d'esclusione od entro un

termine diverso, qualora deciso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo (Articoli 11-16 e 12-32), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore anche in caso di approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

6-18 Fatto salvo quanto stabilito nell'Articolo 6-14 per i nuovi Soci Ordinari, il ritardo di oltre 18 mesi, a partire dalla fine di ciascun anno, nel pagamento della quota associativa dovuta al preesistente "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" e/o all'Associazione e, comunque, entro un periodo diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32), costituisce motivo d'esclusione automatica ed insindacabile del Socio.

6-19 Il Consiglio Direttivo può riammettere, come Soci Ordinari, persone escluse dalla qualità di Socio per le ragioni di cui agli Articoli 6-14 e 6-18, su richiesta delle persone interessate; a tal fine, il Consiglio Direttivo stabilisce le condizioni di riammissione, in particolare il numero di quote arretrate da pagare all'Associazione; tali quote dovranno essere versate, assieme a quella relativa all'anno in corso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della riammissione od entro un termine diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32); il mancato pagamento entro tale termine costituisce motivo d'esclusione automatica ed insindacabile.

6-20 La riammissione di cui all'Articolo 6-19 non richiede alcuna decisione specifica del Consiglio Direttivo qualora esso abbia già deliberato condizioni di riammissione verificate per l'ex-Socio (Articolo 12-32); in tal caso è sufficiente che l'ex-Socio, reso edotto di tutte le condizioni di riammissione dal Segretario Generale, da lui contattato (Articolo 23-11), paghi la quota d'adesione dell'anno in corso e quelle arretrate stabilite dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla sua richiesta al Segretario Generale od entro un termine diverso, qualora deciso dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32); il mancato pagamento entro tale termine costituisce motivo d'esclusione automatica ed insindacabile.

6-21 Gli esclusi hanno diritto di appellarsi al Collegio dei Probiviri (Articolo 17) solo per motivi d'esclusione da Socio diversi da quelli specificati negli Articoli 6-14, 6-18, 6-19 e 6-20; né la perdita della qualifica di Socio Fondatore per le ragioni specificate nell'Articolo 6-5, né la mancata nomina a Socio Onorario per le ragioni specificate negli Articoli 6-10, 6-12 6-13 e 6-15 costituiscono motivo valido per cui il Socio già Fondatore o l'aspirante Socio Onorario possano appellarsi al Collegio dei Probiviri; la mancata nomina a Socio Onorario non costituisce, in nessun caso, motivo valido per cui i proponenti di tale nomina possano appellarsi al Collegio dei Probiviri.

6-22 Le procedure formali per la restituzione della qualifica di Soci Fondatori, per l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari, per la nomina dei Soci Onorari e per la riammissioni di ex-Soci, nonché per l'iscrizione o reinscrizione di tutti i suddetti Soci nei relativi elenchi, sono specificate negli Articoli 23-3 ÷ 23-10; quelle riguardanti l'esclusione di Soci sono specificate negli Articoli 23-11 ÷ 23-14.

6-23 Qualora l'ISPRO non esprima parere contrario al subentrare dell'Associazione, al posto del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", nella Convenzione con esso firmata, il pagamento della quota associativa non è dovuto

né dal Consigliere di diritto dell'ISPRO, né dal suo supplente, né (fino ad un'eventuale decisione contraria concordata fra i Consigli Direttivi dell'Associazione e dell'ISPRO) dagli altri rappresentanti dell'ISPRO che dovessero eventualmente aderire all'Associazione, così come è stabilito dalla Convenzione suddetta; queste esenzioni perdureranno fino a quando resterà in vigore o sarà eventualmente modificata tale convenzione, che prevede anche quanto specificato nell'Articolo 3-4.

6-24 Ulteriori esenzioni dal pagamento della quota associativa potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo a seguito di ulteriori accordi stipulati con altre associazioni, istituzioni od enti, se tali accordi lo prevedranno (Articolo 12-31), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore come specificato nell'Articolo 10-19).

6-25 Le modalità e condizioni d'inoltrò delle richieste e comunicazioni dei Soci od aspiranti tali all'Associazione od ai suoi Organi Sociali e quelle relative alle richieste, comunicazioni e convocazioni dell'Associazione e dei suoi Organi Sociali ai Soci sono stabilite nell'Articolo 20.

6-26 Le modalità secondo le quali la quota associativa annuale è fissata e quelle che i Soci devono seguire per pagarla sono stabilite nell'Articolo 24.

6-27 Tutti i Soci sono tenuti a consultare periodicamente il sito Internet dell'Associazione, ove sono pubblicate le convocazioni delle riunioni degli Organi Sociali, le comunicazioni delle eventuali consultazioni sostitutive di dette riunioni previste dal presente Statuto (con i preavvisi per esse stabiliti) ed altre informazioni d'interesse generale, per mantenersi informati di tali convocazioni, comunicazioni ed informazioni anche nel caso in cui non le ricevessero direttamente o perché non hanno fornito all'Associazione il loro indirizzo corrente postale o di posta elettronica, o a causa di disguidi (di cui l'Associazione non si assume alcuna responsabilità).

6-28 Ogni anno, i Soci che all'inizio dell'anno sono in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente riceveranno gratuitamente, dagli editori, i numeri delle riviste dell'Associazione e di quelle in cui essa tiene rubriche che saranno pubblicati entro l'anno, qualora la distribuzione gratuita sia prevista dagli accordi in essere con gli editori; coloro che si mettono in regola con il pagamento suddetto durante l'anno riceveranno gratuitamente i numeri delle riviste summenzionate che saranno pubblicati dopo la data del pagamento; eventuali disguidi nel ricevimento delle riviste saranno imputabili all'Associazione solo nel caso in cui essi derivino dalla mancata trasmissione del nominativo del Socio agli editori; in ogni caso, l'Associazione si attiverà per sopperire a tali disguidi.

6-29 Comunque, condizione indispensabile perché ai Soci siano spedite le suddette riviste ed altra documentazione dell'Associazione è che essi le abbiano fornito il loro indirizzo postale completo e che ne comunichino tempestivamente eventuali variazioni, assicurandosi che il Segretario Generale abbia ricevuto le loro comunicazioni (Articolo 20-4).

Art. 7. CATEGORIE DI ASSOCIATI

7-1 I Soci (Fondatori, Ordinari ed Onorari) sono suddivisi in categorie, ad essi

comuni, in funzione del settore che rappresentano, ai fini della definizione della composizione del Consiglio Direttivo (vedi Articoli 12-2 ÷ 12-4). All'atto della costituzione dell'Associazione, in accordo con le ultime deliberazioni prese su questo argomento dall'Assemblea Generale del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", tali categorie sono:

- a) Categoria 1: rappresentanti degli enti e delle società, operanti in attività di studio, ricerca, applicazione pilota e sviluppo di normativa sui sistemi, sulle tecniche, sugli apparecchi, sui materiali, sulle strutture e sui componenti di cui all'Articolo 4-1, che promossero, assieme ad altri esperti, la costituzione del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" o degli enti e delle società che derivano, attraverso modifiche societarie, dai suddetti promotori, ormai non più esistenti;
- b) Categoria 2: rappresentanti dei ministeri, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti e società operanti nelle attività di studio, ricerca, applicazione o sviluppo di normativa citate nell'Articolo 4-1, nonché pensionati, esperti su tali tematiche, già appartenenti ad altre categorie, che non svolgano attività per le quali sono inseribili in altre categorie;
- c) Categoria 3: docenti e ricercatori universitari impegnati in studi e ricerche di cui all'Articolo 4-1;
- d) Categoria 4: progettisti di strutture protette dai sistemi e dalle tecniche di cui all'Articolo 4-1 e rappresentanti di società ed imprese impegnate nella realizzazione di tali strutture;
- e) Categoria 5: rappresentanti delle industrie manifatturiere che producono apparecchi e tecnologia di cui all'Articolo 4-1;
- f) Categoria 6: rappresentanti di organi d'informazione che contribuiscano alla diffusione della conoscenza delle tecnologie di cui all'Articolo 4-1.

7-2 All'atto della costituzione dell'Associazione gli enti e la società di cui all'Articolo 7-1a sono l'ENEA, la società CESI Servizi e l'APAT; il CESI Servizi prende il posto del preesistente CESI, dalla cui scissione deriva, avendone raccolto l'eredità sia per quanto attiene alle attività di cui all'Articolo 4-1, sia perché è la società in cui, alla cessazione del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", operava il Consigliere di Diritto del preesistente CESI.

7-3 Sono inseriti nella categoria più appropriata anche:

- a) il rappresentante dell'ANIDIS nel Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 12-2c, se egli è Socio dell'Associazione; questi ha diritto di voto nelle riunioni e nelle consultazioni scritte dell'Assemblea Generale e (se è Socio Fondatore) nel Comitato Fondatore, con le stesse prerogative degli altri Soci (Articoli 11-1, 11-2 e 10-2);
- b) i Soci che rappresentano l'ISPRO, incluso il suo Consigliere di Diritto di cui all'Articolo 12-2d; essi hanno diritto di voto nelle riunioni e nelle consultazioni dell'Assemblea Generale e (se è Soci Fondatori) del Comitato Fondatore, con le stesse prerogative degli altri Soci (Articoli 11-1, 11-2 e 10-2), tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 6-23;
- c) i Soci che rappresentano ciascuna delle altre associazioni, istituti o enti con i quali l'Associazione eventualmente firmerà accordi di collaborazione, inclusi i loro Consiglieri di Diritto di cui all'Articolo 12-2e, se tali accordi li

prevederanno; essi avranno diritto di voto nelle riunioni e nelle consultazioni dell'Assemblea Generale con le stesse prerogative degli altri Soci (Articoli 11-1 e 11-2), tenuto conto di quanto previsto nell'Articolo 6-24.

7-4 I Soci appartenenti alla Categoria 1 di cui all'Articolo 7-2 rimarranno appartenenti a detta categoria (fatto salvo quanto stabilito negli Articoli 7-1b e 12-31), con le prerogative previste negli Articoli 12-2d e 12-3, fino a quando essi manterranno la loro adesione all'Associazione.

7-5 All'atto della costituzione dell'Associazione ciascun Socio è assegnato alla stessa categoria, di cui all'Articolo 7-1, nella quale era inserito nel "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico". Successivamente, in accordo con l'Articolo 7-7, sono automaticamente assegnati alla Categoria 1 i nuovi Soci operanti negli enti e nella società elencati nell'Articolo 7-2 e, per gli altri, il Consiglio Direttivo stabilisce l'assegnazione della categoria appropriata. Il Consiglio Direttivo, inoltre, decide le eventuali variazioni di categoria, secondo le modalità previste dagli Articoli 12-31 e fatto salvo quanto stabilito nell'Articolo 7-4.

7-6 Le categorie di cui agli Articoli 7-1 costituiscono il numero minimo di categorie di Soci; tale numero potrà essere eventualmente solo aumentato e solo: 1) scindendo la Categoria 3 in non più di due categorie e ciascuna delle Categorie 2 e 4 in due o più categorie, fatto salvo che le caratteristiche complessive delle nuove categorie devono rispecchiare quelle della categoria originaria sopra specificata, e 2) introducendo nuove categorie con caratteristiche inesistenti in quelle originarie sopra specificate. L'eventuale aumento del numero e, conseguentemente, delle caratteristiche delle categorie di Soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-32), che le propone all'approvazione all'Assemblea Generale (Articolo 11-16), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19), che, se espresso, prevale sull'approvazione dell'Assemblea Generale.

7-7 Come specificato nell'Articolo 19-2, anche un solo Socio Fondatore ha diritto di veto su modifiche statutarie che riguardino l'Articolo 7 e, in particolare di quelle che prevedano la cancellazione o variazioni delle caratteristiche della Categoria 1 di cui all'Articolo 7-1a; pertanto, a meno di succitate modifiche che non incontrino l'opposizione di nessun Socio Fondatore, i rappresentanti degli enti e della società indicati nell'Articolo 7-2 ne rimarranno gli unici Soci.

Art. 8. GRUPPI DI LAVORO

8-1 Possono essere costituiti gruppi di lavoro, operanti su tematiche specifiche, sotto la responsabilità di Soci Membri, Fondatori od Ordinari, dell'Associazione, cui possono essere chiamati a partecipare esperti anche ad essa non iscritti.

8-2 Tali gruppi sono istituiti dal Consiglio Direttivo, che nomina, a maggioranza semplice, i membri ed i responsabili di ciascun sottogruppo (Articolo 12-30).

8-3 Con la stessa procedura, i sottogruppi possono essere sciolti ed i responsabili possono essere sostituiti (Articolo 12-30).

Art. 9. ORGANI SOCIALI

9-1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) il Comitato Fondatore ed il suo Coordinatore;
- b) l'Assemblea Generale;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Responsabile delle Relazioni Esterne;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10. COMITATO FONDATORE E SUO COORDINATORE

10-1 Il Comitato Fondatore ha le funzioni di Comitato Consultivo al Consiglio Direttivo e di vigilanza sulla conduzione e lo sviluppo dell'Associazione.

10-2 Ogni anno il Comitato Fondatore è costituito dai Soci Fondatori, definiti negli Articoli 6-3 e 6-5. I Soci Fondatori presenti ad una riunione del Comitato Fondatore od ivi rappresentati mediante delega scritta ad un altro Socio Fondatore sono denominati "Membri Fondatori". Nel caso di consultazione del Comitato Fondatore per iscritto (Articolo 10-14), per "Membri Fondatori" si intendono, invece, i Soci Fondatori che hanno risposto a tale comunicazione secondo le modalità richieste ed entro i termini specificati nell'Articolo suddetto.

10-3 Il Comitato Fondatore si riunisce almeno in occasione del convegno annuale dell'Associazione a margine del quale si tiene la riunione annuale dell'Assemblea Generale (Articolo 11-7) e, in particolare, in occasione di quello a margine del quale è rinnovato il Consiglio Direttivo (Articolo 11-7 e 12-3 ÷ 12-5).

10-4 All'atto della costituzione dell'Associazione le riunioni e le votazioni del Comitato Fondatore sono considerate valide qualunque sia il numero dei Membri Fondatori e qualunque sia il numero delle deleghe conferite a ciascun Socio Fondatore presente ad una riunione. Un quorum dei Membri Fondatori ed un numero massimo delle deleghe attribuibili a ciascun Socio Fondatore saranno fissati, se sarà ritenuto necessario, dal Comitato Fondatore stesso come specificato negli Articoli 10-19 e 10-22.

10-5 I Membri Fondatori eleggono, nel loro seno, il Coordinatore del Comitato Fondatore, che è denominato anche semplicemente "Coordinatore". La carica di Coordinatore è incompatibile con quelle di Presidente dell'Associazione, Consigliere Elettivo o Cooptato (Articoli 12-4 e 12-5), Segretario Generale, Responsabile delle Relazioni Esterne e Revisore dei Conti; questi ultimi possono essere eletti Coordinatore, ma prima di accettare la nuova carica, devono dimettersi dai loro incarichi summenzionati.

10-6 A partire dal secondo mandato del Consiglio Direttivo, l'elezione del Coordinatore deve avvenire entro il periodo specificato negli Articoli 10-21 e 22-2 dall'entrata in carica del nuovo Consiglio Direttivo. L'elezione del primo Coordinatore deve, invece, avvenire in una riunione del Comitato Fondatore indetta e presieduta dal Coordinatore pro-tempore (Articolo 26-6) e tenuta a margine di quella annuale dell'Assemblea Generale del 2007 prevista dall'Articolo 11-7. Ritardi nell'elezione del Coordinatore sono ammissibili solo per giustificati motivi, fatto salva la facoltà dei Soci Fondatori e del Presidente di contestarne la validità come previsto dall'Articolo 10-8.

10-7 Il Coordinatore resta in carica fino all'elezione del nuovo Coordinatore ed è rieleggibile senza limiti di sorta, a meno di decisioni contrarie prese dal Comitato

Fondatore come specificato negli Articoli 10-19 e 10-22. Il Coordinatore deve dimettersi immediatamente a seguito di una decisione motivata in tal senso presa dal Comitato Fondatore, come specificato nell'Articolo suddetto, ovvero dal Collegio dei Proviviri; qualora le sue dimissioni siano state chieste dal Comitato Fondatore, egli ha comunque facoltà di appellarsi al Collegio dei Proviviri, chiedendo di essere reintegrato nella carica. Nel caso di dimissioni del Coordinatore o per qualsiasi altro motivo per il quale la carica di Coordinatore divenga vacante, l'elezione del nuovo Coordinatore dovrà avvenire entro il periodo stabilito negli Articoli 10-21 e 22-2; a tal fine, si procede come indicato nell'Articolo 10-6 per l'elezione del primo Coordinatore, fatto salvo che la necessaria riunione o consultazione scritta è indetta e (nel primo caso) presieduta dal Presidente. Ritardi nell'elezione del Coordinatore sono ammissibili solo per giustificati motivi, fatto salva la facoltà dei Soci Fondatori di contestarne la validità come previsto dall'Articolo 10-8.

10-8 Nel caso di ritardo nell'elezione del Coordinatore rispetto ai termini previsti negli Articoli 10-6 e 10-7, se un numero di Soci Fondatori almeno pari a quello specificato negli Articoli 10-21 e 22-2 giudica tale ritardo inaccettabile, essi hanno facoltà di chiedere (tramite il Segretario Generale al Coordinatore uscente, che ne deve informare anche il Presidente) ovvero (per la sostituzione del Coordinatore, in caso di vacanza) al Presidente, di indire la necessaria riunione o di avviarne la consultazione sostitutiva entro i termini specificati negli Articoli 10-21 e 22-2. Qualora il Coordinatore uscente od il Presidente non ottemperassero alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Proviviri; nel caso in cui il ritardo suaccennato sia da addebitarsi al Coordinatore, anche il Presidente può chiedergli di procedere come sopra esposto e, nel caso in cui ciò non avvenisse, ha anch'egli facoltà di appellarsi al Collegio dei Proviviri.

10-9 Il Coordinatore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto (se non è Consigliere) e partecipa direttamente o tramite un Socio Fondatore da lui delegato alle riunioni dell'Assemblea Generale; egli interagisce con l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Responsabile per le Relazioni Esterne tramite il Segretario Generale; interagisce direttamente o tramite il Segretario Generale, a sua scelta, con i Soci Fondatori (quando non sia altrimenti specificato), con il Collegio dei Revisori dei Conti e con il Collegio dei Proviviri, informando contestualmente, nel primo caso, il Segretario Generale, sia delle sue comunicazioni e richieste che di quelle da lui ricevute. Inoltre, il Coordinatore può affidare al Segretario Generale le convocazioni delle riunioni del Comitato Fondatore, l'invio delle comunicazioni ai Soci Fondatori, la raccolta delle loro risposte e comunicazioni, la stesura e correzione dei verbali delle riunioni del Comitato Fondatore e delle eventuali consultazioni sostitutive e la loro distribuzione, fatta salva la sua personale approvazione dei verbali. Pertanto, così come sopra stabilito, le azioni del Coordinatore citate negli Articoli seguenti (tranne la presidenza delle riunioni e l'approvazione dei verbali) si intendono o effettuate personalmente, semplicemente informando il Segretario Generale, ovvero svolte, in realtà, dal Segretario Generale su richiesta del Coordinatore.

10-10 Il Coordinatore convoca le riunioni menzionate negli Articoli 10-3 e 10-8, nonché ulteriori riunioni del Comitato Fondatore che si rendano eventualmente necessarie e presiede (direttamente o, in caso di suo impedimento, tramite un Socio Fondatore da lui delegato) tutte le riunioni; inoltre, egli mantiene i rapporti con i Soci Fondatori.

10-11 Nel caso in cui la data ed il luogo riunioni del Comitato Fondatore e dell'Assemblea Generale siano coincidenti, se nelle prime non sono previste votazioni di carattere riservato e se il Coordinatore ha deciso che non sussistono altri motivi per riunirsi separatamente, dette riunioni saranno congiunte e, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, copresiedute dallo stesso Coordinatore o, in caso di suo impedimento, da Socio Fondatore da lui delegato.

10-12 Le riunioni del Comitato Fondatore devono essere convocate con avviso spedito ad ogni Socio Fondatore con il preavviso minimo specificato negli Articoli 10-21 e 22-2; nel caso in cui abbia provveduto personalmente alla convocazione di una riunione, il Coordinatore deve trasmetterla contestualmente anche al Segretario Generale, assicurandosi che le pubblichi nel sito Internet dell'Associazione con identico preavviso. Deve, inoltre, farne trasmettere contestualmente copia anche al Presidente ed al Responsabile delle Relazioni Esterne.

10-13 Il Presidente, il Segretario Generale ed il Responsabile delle Relazioni Esterne hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Fondatore, senza diritto di voto (se non sono Soci Fondatori), o, se assenti, di farsi rappresentare in esse, con delega scritta, ciascuno da un Consigliere. Tale Consigliere può rappresentare anche più di uno dei summenzionati assenti e, se è Socio Fondatore, può quindi votare in queste riunioni, oltre che per se stesso, anche per chi egli rappresenta (se trattasi di Soci Fondatori).

10-14 Il Coordinatore, per sua autonoma decisione, o qualora, per qualsivoglia ragione, il Comitato Fondatore non possa riunirsi (incluso il caso di invalidità della riunione per assenza del quorum, se esso sarà introdotto) o (se non è esplicitamente richiesta una riunione) a seguito delle sollecitazioni specificate nell'Articolo 10-15, può sostituire le riunioni di cui all'Articolo 10-10 con consultazioni dei Soci Fondatori, da lui avviate e condotte con apposite comunicazioni scritte; nel caso in cui abbia provveduto personalmente ad avviare una consultazione scritta, il Coordinatore deve assicurarsi che il Segretario Generale la pubblichi tempestivamente nel sito Internet dell'Associazione; deve, inoltre, farne trasmettere contestualmente copia anche al Presidente ed al Responsabile delle Relazioni Esterne.

10-15 Riunioni di cui all'Articolo 10-10 e consultazioni di cui all'Articolo 10-14 possono essere richieste al Coordinatore, tramite il Segretario Generale (che ne fornisce copia anche al Presidente), da un numero di Soci Fondatori almeno pari a quello specificato negli Articoli 10-21 e 22-2; esse possono essere richieste anche dal Presidente. La convocazione e lo svolgimento delle riunioni, nonché l'avvio delle consultazioni sostitutive, dovranno avvenire entro i periodi specificati nell'Articolo suddetto. Se il Coordinatore non ottempera alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri.

10-16 Per essere considerata valide, le risposte scritte dei Soci Fondatori alle consultazioni di cui all'Articolo 10-14 devono pervenire al Coordinatore (o al Segretario Generale, se la consultazione è stata avviata da quest'ultimo) entro il periodo specificato negli Articoli 10-21 e 22-2); trascorso tale periodo, la consultazione è considerata conclusa.

10-17 Ciascun Socio Fondatore può presentare una proposta da discutere ad una riunione già programmata del Comitato Fondatore, che il Comitato Fondatore è tenuto ad esaminare, purché tale proposta sia ricevuta dal Coordinatore entro il periodo specificato negli Articoli 10-21 e 22-2 ed un numero minimo di altri Soci Fondatori pure specificato negli Articoli 10-21 e 22-2 abbia comunicato al Coordinatore parere favorevole per iscritto entro tale periodo.

10-18 Il Coordinatore provvede alla stesura ed alla distribuzione del verbale delle riunioni e delle consultazioni sostitutive del Comitato Fondatore, secondo le modalità specificate nell'Articolo 21.

10-19 Oltre a deliberare, eventualmente, su aspetti che riguardano il proprio funzionamento (come già specificato in Articoli precedenti, negli Articoli 10-20 e 10-21 e, per quanto attiene ai verbali, nell'Articolo 21) il Comitato Fondatore, in accordo con sue funzioni (Articolo 10-1):

a) avanza proposte al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei Conti, fornisce loro pareri, su richiesta degli stessi o di sua iniziativa, li interpella per chiarimenti o suggerimenti quando lo ritiene necessario e discute ed eventualmente decide sui chiarimenti, i suggerimenti, i pareri da essi ricevuti o su loro richieste di chiarimenti o suggerimenti;

b) delibera l'eventuale istituzione di un quorum per la validità delle sue riunioni e consultazioni scritte, sull'eventuale istituzione di un numero massimo di deleghe attribuibili a ciascun Socio Fondatore e su quella di un numero massimo di mandati per ciascun Coordinatore;

c) decide in merito alla restituzione della qualifica di Socio Fondatore come stabilito dall'Articolo 6-5;

d) può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Socio Onorario, corredando la proposta come previsto dall'Articolo 6-11;

e) decide sull'esclusione di Soci Fondatori ed Onorari, su proposta dal Consiglio Esecutivo inoltrata secondo quanto stabilito nell'Articolo 12-33 ed una volta sentito il Socio od esaminata una sua memoria scritta, analogamente a quanto fatto dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-33);

f) ha diritto di veto in merito alle decisioni del Consiglio Direttivo di cui agli Articoli 10-31 e 10-32 riguardanti: 1) la nomina di nuovi Soci Onorari, 2) (prolungamenti del mandato del Consiglio Direttivo oltre i tre anni, 3) correzione di evidenti errori materiali e di battitura nella stesura dello Statuto e 4) modifiche della tempistica nell'iter procedurale riguardante la nomina dei Soci Onorari e la riammissione di Soci Fondatori a tale qualifica;

g) ha diritto di veto, anche nel caso d'approvazione da parte dell'Assemblea Generale (Articoli 12-31 e 12-32), in merito alle proposte deliberate dal Consiglio Direttivo riguardanti: 1) variazioni del numero e delle caratteristiche delle categorie dei Soci di cui all'Articolo 7-6, 2) variazioni del numero di

Consiglieri da cooptare, 3) istituzione o scioglimento di collaborazioni con altre associazioni, istituti o enti che prevedano una rappresentanza di diritto di questi ultimi nel Consiglio Direttivo ed, eventualmente, per i loro rappresentanti, esenzioni dal pagamento della quota associativa, 4) variazione del quorum per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e del numero massimo delle deleghe utilizzabili in tali riunioni, 5) istituzione o variazione del quorum per la validità delle riunioni e delle consultazioni scritte dell'Assemblea Generale e del numero massimo delle deleghe utilizzabili nelle riunioni), 6) modifiche delle scadenze, dei preavvisi e delle ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni degli altri Organi Sociali, l'effettuazione di loro consultazioni scritte sostitutive, la stesura e la distribuzione dei loro verbali ed altre loro azioni, 7) modifica del periodo a disposizione per un Socio interessato da un procedimento d'espulsione per chiedere d'essere ascoltato o per inviare una memoria scritta, 8) il trasferimento della sede dell'Associazione e 9) l'istituzione di un limite per la rieleggibilità del Presidente e/o del Segretario Generale e/o del Responsabile delle Relazioni Esterne;

h) ha diritto di veto sulle designazioni dei Revisori dei Conti e dei Probiviri deliberate dall'Assemblea Generale (Articolo 11-16).

i) può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale;

j) può richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo;

k) può appellarsi al Collegio dei Probiviri, per i motivi specificati nel presente Statuto o, comunque, quando reputi necessario farlo;

l) decide in merito ad ogni altra questione riguardante esclusivamente il Comitato Fondatore.

Inoltre, il Coordinatore, anche senza interpellare il Comitato Fondatore:

m) può richiedere ai proponenti di nomine a Socio Onorario che gli siano forniti la motivazione della proposta ed il curriculum della persona interessata dalla proposta (Articolo 6-11), entro il periodo specificato negli Articoli 10-21 e 22-2;

n) può richiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale (Articolo 11-8) e del Consiglio Direttivo (Articolo 12-15);

o) può chiedere al Presidente di stendere i verbali delle riunioni e delle consultazioni scritte sostitutive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo entro un periodo da lui stabilito, nel caso di ritardi in tale stesura (Articolo 21-6);

p) può chiedere al Collegio dei Revisori dei Conti di stendere i verbali delle riunioni e delle consultazioni scritte sostitutive di tale Collegio entro un periodo da lui stabilito, nel caso di ritardi in tale stesura (Articolo 21-6);

q) deve richiedere al Presidente la revisione dell'aggiornamento del Regolamento, qualora anche un solo Socio Fondatore abbia riscontrato incongruenze rispetto alle decisioni del Comitato Fondatore e può appellarsi al Collegio dei Probiviri qualora l'aggiornamento del Regolamento o le succitate revisioni non siano pubblicati nel sito Internet dell'Associazione entro un periodo da lui giudicato congruo (Articolo 25-5).

Infine:

r) un numero di Soci Fondatori pari ad almeno la metà di tutti i Soci Fondatori

può chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale (Articolo 11-8);

s) il Comitato Fondatore e, per taluni aspetti, anche un solo Socio Fondatore, possono opporsi a modifiche statutarie secondo quanto stabilito nell'Articolo 19.

10-20 Le deliberazioni di cui agli Articoli 10-19a-p devono essere prese, nel corso delle riunioni o consultazioni sostitutive di cui agli Articoli 10-10 e 10-14, con le maggioranze richieste nell'Articolo 10-22; inoltre, tutte le deliberazioni di cui all'Articolo 10-19 devono essere prese (pena l'invalidità delle stesse) entro i periodi specificati negli Articoli 10-21 e 22-2 per quanto riguarda le decisioni richieste al Comitato Fondatore e la sua valutazione di deliberazioni degli altri Organi Sociali che comportano il suo diritto di veto.

10-21 I dati (scadenze, preavvisi ed ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni e l'effettuazione di consultazioni scritte sostitutive del Comitato Fondatore, nonché altre azioni del suo Coordinatore) per i quali gli Articoli 10-1 ÷ 10-20 rinviano a quest'Articolo sono quelli specificati nell'Articolo 22-2, a meno di modifiche intervenute successivamente all'atto di Costituzione dell'Associazione. Queste modifiche, oltre a quelle riguardanti le scadenze per la stesura, correzione e distribuzione dei verbali delle riunioni e consultazioni suddette di cui all'Articolo 21-9, possono essere deliberate dal Comitato Fondatore con le maggioranze dei Membri Fondatori specificate nell'Articolo 10-22. Sulle deliberazioni riguardanti variazioni dei dati di cui all'Articolo 22-2 citati negli Articoli 10-12, 10-16 e 10-19m, nonché dei dati di cui all'Articolo 21-9, il Consiglio Direttivo ha diritto di veto, qualora esse comportino un allungamento degli iter d'approvazione o ratifica, da parte del Comitato Fondatore, di decisioni prese dallo stesso Consiglio Direttivo (Articolo 12-33).

10-22 Il Comitato Fondatore delibera con la maggioranza dei due terzi dei Membri Fondatori quando le sue decisioni possono influire in modo consistente sul funzionamento dell'Associazione in generale e del Comitato Fondatore in particolare, nonché quando esse riguardino il suo esame di deliberazioni o proposte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Generale, mentre delibera con la maggioranza semplice dei Membri Fondatori negli altri casi. Pertanto, oltre alle deliberazioni per le quali ciò è stato precedentemente specificato nei relativi Articoli, sono prese a maggioranza dei due terzi dei Membri Fondatori quelle riguardanti gli Articoli 10-4, 10-6, 10-7, 10-8, 10-12, 10-15, 10-16, 10-19c, 10-19d, 10-19m e 10-21; la maggioranza con la quale saranno prese eventuali decisioni riguardanti le proposte di Soci Fondatori citate nell'Articolo 10-17 è decisa dal Coordinatore in funzione del contenuto di tali proposte. Tutte le altre deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei Membri Fondatori; in esse, nel caso di parità, il voto del Coordinatore prevale.

10-23 Le modalità d'inoltro delle richieste e comunicazioni dei Soci Fondatori al Comitato Fondatore od al Coordinatore e quelle relative alle richieste, comunicazioni e convocazioni del Comitato Fondatore ai Soci Fondatori sono stabilite nell'Articolo 20.

Art. 11. ASSEMBLEA GENERALE

11-1 Ogni anno, l'Assemblea Generale è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci

Ordinari che hanno provveduto al pagamento (se dovuto) della quota d'adesione relativa all'anno precedente e/o a quella dell'anno in corso e dai Soci Onorari. In occasione di una riunione dell'Assemblea Generale, sono denominati "Soci Membri" dell'Assemblea Generale: 1) tutti i Soci Fondatori ed Ordinari esenti dal pagamento della quota d'adesione o che hanno già provveduto al pagamento di quella dell'anno della riunione, presenti ad essa od ivi rappresentati con delega scritta da un altro Socio Membro, nonché 2) i Soci Onorari, di nazionalità sia italiana che straniera, che operano in Italia (Articolo 6-9), pure presenti o rappresentati con delega scritta da un altro Socio Membro. Sono, invece, denominati "Soci Partecipanti" all'Assemblea Generale i Soci Fondatori ed Ordinari partecipanti alla riunione che, al momento della stessa, non hanno ancora provveduto al pagamento, da loro dovuto, della sola quota associativa del suo anno di svolgimento.

11-2 Nel caso di consultazione dell'Assemblea Generale per iscritto (Articolo 11-11), per Soci Membri e Soci Partecipanti si intendono, invece, tutti i Soci che, al momento della consultazione, hanno le relative caratteristiche definite nell'Articolo 11-1 ed hanno risposto a tale comunicazione secondo le modalità richieste ed entro i termini specificati o richiamati nell'Articolo 11-11; analogamente, in ogni altro momento della vita associativa, si intendono Soci Membri e Soci Partecipanti tutti i Soci che, in quel momento, hanno le relative caratteristiche definite nell'Articolo 11-1.

11-3 Sono denominati "Soci Votanti" i Soci che hanno diritto di voto ad una riunione dell'Assemblea Generale od in una consultazione scritta. Nel caso di riunione, i Soci Votanti sono i soli Soci Membri; i Soci Partecipanti ed i Soci Onorari di nazionalità italiana o straniera che operano all'estero possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale, ma senza diritto di voto o di farsi rappresentare per delega, o di ricevere deleghe. Invece, nel caso di consultazione scritta, il diritto di voto è esteso anche ai Soci Partecipanti.

11-4 All'atto della costituzione dell'Associazione le riunioni, le consultazioni scritte e le votazioni dell'Assemblea Generale sono considerate valide qualunque sia il numero dei Soci Votanti e qualunque sia il numero delle deleghe conferite a ciascun Socio Membro presente ad una riunione. Un quorum dei Soci Votanti ed un numero massimo delle deleghe attribuibili a ciascun Socio Membro saranno fissati, se sarà ritenuto necessario, dall'Assemblea Generale stessa (Articolo 11-16.), su proposta del Consiglio Direttivo (Articolo 12-33), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore sull'approvazione del provvedimento succitato (Articolo 10-19), che, anche in caso di approvazione da parte dell'Assemblea Generale, prevale.

11-5 Il Presidente può affidare al Segretario Generale le convocazioni delle riunioni dell'Assemblea Generale, l'invio delle comunicazioni ai Soci, la raccolta delle loro risposte e comunicazioni, la stesura e correzione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e delle eventuali consultazioni scritte sostitutive e la loro distribuzione, fatta salva la sua personale approvazione dei verbali. Pertanto, così come sopra stabilito, le azioni del Presidente citate negli Articoli seguenti (tranne la presidenza delle riunioni e l'approvazione dei verbali)

si intendono o effettuate personalmente, semplicemente informando il Segretario Generale, ovvero svolte, in realtà, dal Segretario Generale su richiesta del Presidente.

11-6 Le riunioni dell'Assemblea Generale sono indette dal Presidente e sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un Consigliere da lui delegato. Le riunioni congiunte dell'Assemblea Generale e del Comitato Fondatore possono essere copresiedute dal Coordinatore di tale Comitato o da Socio Fondatore da lui delegato (Articolo 10-11).

11-7 L'Assemblea Generale si riunisce usualmente una volta all'anno, in occasione di uno dei convegni annuali di cui all'Articolo 4-3a, ed, in particolare, del convegno a margine del quale è rinnovato il Consiglio Direttivo (Articolo 12-10); in quest'ultima occasione la convocazione dell'Assemblea Generale è obbligatoria. Per motivi importanti, il Presidente può indire riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale, in tempi e luoghi adeguati.

11-8 L'Assemblea Generale deve, inoltre, essere convocata dal Presidente ogniqualevolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Consiglieri (Articolo 12-30), o da almeno metà dei Membri Fondatori (Articolo 10-19), o dal Coordinatore del Comitato Fondatore (Articolo (Articolo 10-19), o da almeno il numero di Soci Membri o Soci Partecipanti specificato negli Articoli 11-17 e 22-3. Se il Coordinatore non ottempera alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Proviviri.

11-9 Ciascuna riunione dell'Assemblea Generale deve essere convocata con avviso spedito ad ogni Socio con il preavviso minimo specificato negli Articoli 11-17 e 22-3, fatta salva la ricorrenza di casi eccezionali, da motivarsi adeguatamente, nei quali l'avviso di convocazione dovrà essere spedito con un preavviso minimo più breve, pure specificato negli Articoli 11-17 e 22-3. La convocazione, inoltre, deve essere contestualmente pubblicata dal Segretario Generale nel sito Internet dell'Associazione.

11-10 Alle riunioni dell'Assemblea Generale, oltre al Presidente o ad un Consigliere che lo rappresenta, partecipano (o sono rappresentati da altri Soci designati dal Presidente) il Segretario Generale ed il Responsabile delle Relazioni Esterne, nonché il Coordinatore del Comitato Fondatore od un Socio Fondatore da lui delegato.

11-11 Il Presidente, per sua autonoma decisione, o qualora, per qualsivoglia ragione, l'Assemblea Generale annuale di cui all'Articolo 11-7 non possa riunirsi (incluso il caso di invalidità della riunione per assenza del quorum, se esso sarà introdotto), o (se non è esplicitamente richiesta una riunione) a seguito della sollecitazione di convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale specificata nell'Articolo 11-8, può sostituire alcune delle riunioni specificate negli Articoli 11-7 ed 11-8 (fatto salvo quanto specificato nell'Articolo 11-7 per il rinnovo del Consiglio Direttivo e nell'Articolo 19-1 per modifiche statutarie, che richiedono sempre la convocazione di una riunione) con consultazioni scritte estese sia ai Soci Membri che ai Soci Partecipanti, da lui avviate e condotte con apposite comunicazioni scritte a tutti i Soci. La convocazione e lo svolgimento di riunioni, nonché l'avvio delle consultazioni sostitutive, sollecitate in base all'Articolo 11-

8 dovranno avvenire entro i periodi specificati negli Articoli 11-17 e 22-3; se il Presidente non ottempera alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri. Anche gli avvisi di comunicazione scritta devono essere fatti tempestivamente pubblicare dal Segretario Generale nel sito Internet dell'Associazione e da lui fatti trasmettere anche al Coordinatore del Comitato Fondatore.

11-12 Consultazioni scritte sostitutive potranno essere anche limitate ad una delle categorie di Soci di cui all'Articolo 7, quando l'oggetto della consultazione riguarda solo quella categoria, in particolare nel caso in cui fosse necessario eleggerne nuovi Consiglieri Elettivi che la rappresentano, a causa di decadenza dalla carica, dimissioni, impedimento, esclusione o decesso dei Consiglieri precedentemente eletti (Articolo 12-9), od in quello d'assenza di tutti i Soci Membri di una o più categorie e di Soci Membri da essi delegati alla riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo (Articolo 12-4).

11-13 Per essere considerata valide, le risposte scritte dei Soci Membri e dei Soci Partecipanti alle consultazioni di cui all'Articolo 11-11 devono pervenire al Presidente (o al Segretario Generale, se la consultazione è stata avviata da quest'ultimo) entro il periodo specificato negli Articoli 11-17 e 22-3; trascorso tale periodo, la consultazione è considerata conclusa.

11-14 Il Presidente provvede alla stesura ed alla distribuzione del verbale delle riunioni dell'Assemblea Generale e delle sue consultazioni sostitutive, secondo le modalità specificate nell'Articolo 21.

11-15 Ciascun Socio Membro o Socio Partecipante può presentare una proposta dell'Assemblea Generale, che questa è tenuta ad esaminare, purché la proposta pervenga al Presidente entro il periodo specificato negli Articoli 11-17 e 22-3 ed un numero minimo di altri Soci Membri o Soci Partecipanti pure specificato in tali Articoli abbia comunicato al Presidente parere favorevole per iscritto entro lo stesso periodo. Inoltre, ciascun Socio Membro o Socio Partecipante può presentare una proposta anche al Consiglio Direttivo, che questo potrà esaminare, su decisione del Presidente, o nella sua prima riunione o mediante una consultazione scritta dei Consiglieri (Articolo 12-30).

11-16 È compito dell'Assemblea Generale:

- a) eleggere, con la scadenza specificata negli Articoli 12-10 e 22-4, a margine di uno dei convegni organizzati dall'Associazione, i Consiglieri Elettivi, secondo le modalità specificate nell'Articolo 12-4;
- b) approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente;
- c) approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) eleggere i Revisori dei Conti ed i Probiviri, come stabilito, rispettivamente, negli Articoli 16-1 e 17-1, fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19);
- e) approvare (fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore di cui all'Articolo 10-19, che, anche in caso di approvazione da parte dell'Assemblea Generale, prevale) le deliberazioni del Consiglio Direttivo elencate negli Articoli 12-31 e 12-32, riguardanti: 1) variazioni del numero e delle caratteristiche delle

categorie di Soci di cui agli Articoli 7-6, 2) variazioni del numero di Consiglieri da cooptare, 3) l'istituzione o lo scioglimento di collaborazioni con altre associazioni o enti che prevedano una rappresentanza di diritto di questi ultimi nel Consiglio Direttivo ed, eventualmente, per i loro rappresentanti, esenzioni dal pagamento della quota associativa, 4) variazioni del quorum per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo e del numero massimo delle deleghe utilizzabili in tali riunioni, 5) l'istituzione o variazioni del quorum per la validità delle riunioni e delle consultazioni scritte dell'Assemblea Generale e del numero massimo delle deleghe utilizzabili nelle riunioni, 6) modifiche delle scadenze, dei preavvisi e delle ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'effettuazione di loro consultazioni scritte sostitutive, la stesura e la distribuzione dei loro verbali ed altre loro azioni, 7) modifiche del periodo a disposizione per un Socio interessato da un procedimento d'espulsione per chiedere d'essere ascoltato o per inviare una memoria scritta, 8) variazioni della sede dell'Associazione e 9) l'istituzione di un limite per la rieleggibilità del Presidente e/o del Segretario Generale e/o del Responsabile delle Relazioni Esterne;

f) votare su qualunque modifica dello Statuto, fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore o, in alcuni casi, anche di un solo Socio Fondatore (Articoli 10-19 e 19);

g) votare su qualunque altra proposta presentata all'Assemblea Generale da parte del Consiglio Direttivo o da uno o più Soci Membri o Soci Partecipanti (Articolo 11-15);

h) esaminare qualunque altra questione riguardante l'Associazione.

11-17 I dati (scadenze, preavvisi ed ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni e l'effettuazione di consultazioni scritte sostitutive dell'Assemblea Generale o di singole categorie di Soci) per i quali gli Articoli 11-8 ÷ 11-15 rinviano a quest'Articolo sono quelli specificati nell'Articolo 22-3, a meno di modifiche intervenute successivamente all'atto di Costituzione dell'Associazione. Tali modifiche, oltre a quelle riguardanti le scadenze per la stesura, correzione e distribuzione dei verbali delle riunioni e consultazioni suddette di cui all'Articolo 21-9, possono essere deliberate dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo (Articoli 11-16 e 12-33). Sulle deliberazioni riguardanti variazioni dei dati di cui all'Articolo 22-3 citati negli Articoli 11-8, 11-9, 11-11, 11-13 e 11-15, nonché di tutti i dati di cui all'Articolo 21-9, il Comitato Fondatore ha diritto di veto, anche nel caso di approvazione da parte dell'Assemblea Generale (Articolo 10-19); nel caso di veto del Comitato Fondatore, il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di rivolgersi al Collegio dei Probiviri.

11-18 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei Soci Votanti, eccezion fatta per quanto richiesto dall'Articolo 19-1 per le modifiche statutarie. In caso di parità nelle votazioni a maggioranza semplice, il voto del Presidente prevale.

11-19 Le modalità d'inoltro delle convocazioni di riunioni dell'Assemblea

Generale, quelle d'invio delle richieste di consultazioni sostitutive dei Soci Membri e Soci Partecipanti, quelle relative alle risposte dei Soci Membri e dei Soci Partecipanti alle richieste suddette e quelle relative a proposte e richieste dei Soci suddetti sono stabilite nell'Articolo 20.

Art. 12. CONSIGLIO DIRETTIVO

12-1 Le attività dell'Associazione sono dirette dal Consiglio Direttivo, che è composto da membri (denominati "Consiglieri") sia "di Diritto", sia "Elettivi", sia "Cooptati". Le condizioni alle quali i Soci sono "Designabili" Consiglieri di Diritto od "Eleggibili" Consiglieri Elettivi o "Cooptabili" Consiglieri Cooptati sono specificate nell'Articolo 12-6.

12-2 Sono Consiglieri di Diritto:

- a) il Past-President (qualora esistente);
- b) 1 (uno) rappresentante di ciascun ente o società della Categoria 1 di Soci definita negli Articoli 7-1a e 7-2, fino a quando tale ente o società rimarrà rappresentato nell'Associazione;
- c) 1 (uno) Consigliere designato dall'ANIDIS, se e fino a quando la collaborazione attivata fra il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" e l'ANIDIS resterà in vigore, alle stesse condizioni, anche con l'Associazione, in particolare se l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente o da un suo delegato nel Consiglio Direttivo dell'ANIDIS (Articolo 3-3);
- d) 1 (uno) Consigliere designato dall'ISPRO, se e fino a quando la convenzione firmata fra il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" e l'ISPRO resterà in vigore, alle stesse condizioni, anche con l'Associazione, in particolare se l'Associazione sarà rappresentata dal Presidente o da un suo delegato nel Consiglio dell'ISPRO (Articolo 3-4);
- e) 1 (uno) Consigliere designato da ciascuna delle altre associazioni, degli altri istituti o degli altri enti, se previsto da eventuali ulteriori accordi di collaborazione che saranno eventualmente con essi firmati dall'Associazione dopo la sua costituzione, fino a quando tali accordi resteranno in vigore.

12-3 Ciascun Consigliere di Diritto è designato dall'ente, società, associazione od istituto rappresentato dal Consigliere: 1) nel corso della riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo, ovvero anche, per iscritto, 2) precedentemente ad essa o 3) successivamente ad essa (in quest'ultimo caso entro il periodo specificato dagli Articoli 12-28 e 22-4). Il Consigliere di Diritto che rappresenta ciascuno degli enti e società appartenenti alla Categoria 1 (Articolo 7-1a) o l'ISPRO è designato dal relativo responsabile, nei confronti dell'Associazione, dell'ente, società od istituto, scegliendolo fra i Soci Designabili operanti in tale ente, società od istituto. Il Consigliere di Diritto che rappresenta l'ANIDIS o ciascuno degli altri enti, istituti o associazioni citati nell'Articolo 12-2e è designato da tale associazione, ente, istituto od associazione secondo le modalità con essi concordate dall'Associazione. Ciascun designatore di un Consigliere di Diritto deve garantire l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo, contestualmente alla designazione, mediante una dichiarazione scritta in tal senso del designato; in alternativa, se il Consigliere di Diritto è già stato nominato al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo ed è presente o

rappresentato alla riunione dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo, egli o chi lo rappresenta, deve confermare l'accettazione della carica all'inizio della riunione, pena l'invalidità della designazione. In caso di assenza, la delega scritta conferita a chi lo rappresenta, per essere valida ai fini suindicati, deve esplicitare tale accettazione dell'incarico.

12-4 Sono Consiglieri Elettivi i rappresentanti delle categorie diverse dalla Categoria 1 definite nell'Articolo 7; nella riunione dell'Assemblea Generale in cui è rinnovato il Consiglio Direttivo, i Soci Membri (Articolo 11-1) appartenenti a ognuna di tali categorie esprimono (e continueranno ad esprimere anche nel caso di revisione del numero di categorie menzionato nell'Articolo 7-6) 1 (uno) Consigliere Elettivo, con le sole eccezioni: a) dei progettisti di strutture protette dai sistemi e dalle tecniche di cui all'Articolo 4-1 e rappresentanti di società ed imprese impegnate nella realizzazione di tali strutture, che esprimono 2 (due) Consiglieri Elettivi e, nel caso di scissione della relativa categoria di cui all'Articolo 7-1, non ne esprimeranno complessivamente più di 3 (tre); b) dei docenti e ricercatori universitari, che esprimono (ma continueranno ad esprimere complessivamente, anche nel caso di scissione in due della relativa categoria di cui all'Articolo 7-1) 2 (due) Consiglieri Elettivi, di cui 1 (uno) per categoria nella caso della suddetta eventuale scissione. Ciascun Consigliere Elettivo è eletto, a maggioranza semplice dai Soci Membri dell'Assemblea Generale appartenenti alla categoria interessata, fra i Soci Eleggibili di detta categoria. Una volta avvenuta, l'accettazione dell'elezione deve essere immediatamente confermata da ciascun Consigliere Elettivo presente alla riunione o da chi ivi lo rappresenta, pena la nullità della sua elezione. In caso d'assenza, la delega scritta conferita a chi rappresenta l'eletto, per essere valida ai fini suindicati, deve esplicitare l'accettazione di un'eventuale elezione. Nel caso d'assenza di tutti i Soci Membri appartenenti ad una o più categorie e di Soci Membri da essi delegati, o d'insufficienza del loro numero, l'elezione dei relativi Consiglieri Elettivi mancanti è rinviata ad una successiva riunione o consultazione scritta (Articoli 11-2 e 12-19), da tenersi al più presto e, comunque, entro i termini previsti negli Articoli 11-17, 12-28, 22-3 e 22-4.

12-5 Sono Consiglieri Cooptati alcuni Soci Cooptabili di particolare esperienza, scelti una volta terminate le elezioni dei Consiglieri Elettivi. La cooptazione è deliberata con la maggioranza dei due terzi nella prima votazione e maggioranza semplice nelle eventuali successive votazioni. Il numero dei Consiglieri Cooptati è specificato negli Articoli 12-28 e 22-4. Qualora sussista un quorum (Articoli 12-28 e 22-4), l'elezione dei Consiglieri Cooptati avviene in coda alla stessa riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo; in tal caso, essa è effettuata dai Consiglieri di Diritto già validamente designati ed Elettivi, partecipanti alla riunione od ivi rappresentati con delega scritta, che hanno già pagato la quota d'adesione dell'anno della riunione (e che, quindi, sono Soci Membri), fra gli altri Soci Cooptabili presenti, ovvero anche fra quelli assenti, qualora almeno un Consigliere di Diritto od Elettivo presente o chi lo rappresenta alla riunione si faccia garante della loro disponibilità ad accettare l'incarico. I Consiglieri Cooptati presenti o rappresentati, non appena eletti tali,

devono immediatamente accettare la carica, pena la nullità dell'elezione. In caso d'assenza, la delega scritta conferita a chi rappresenta l'eletto, per essere valida ai fini suindicati, deve esplicitare l'accettazione di un'eventuale elezione. Nel caso, invece, d'assenza del quorum, la cooptazione avviene successivamente, in una riunione o mediante una consultazione scritta (Articolo 12-19) appositamente indette, da tenersi al più presto e, comunque, entro i termini previsti negli Articoli 11-17, 12-28, 22-3 e 22-4; in questo secondo caso l'elezione è effettuata con le modalità sopra riportate, salvo che occorra scegliere fra candidati della cui disponibilità ad accettare l'incarico si sia fatto garante per iscritto almeno un Consigliere di Diritto od Elettivo, prima della convocazione della riunione o dell'avvio della consultazione scritta. La stessa procedura è applicata nei casi in cui, in realtà, l'accettazione della carica di Consigliere Cooptato, non sia stata confermata per iscritto dall'interessato entro il periodo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4.

12-6 Fatta eccezione per il Consigliere di Diritto che rappresenta l'ANIDIS (il quale non è necessariamente Socio), sono Designabili Consiglieri i Soci Fondatori, Ordinari o (qualora operanti in Italia) Onorari che, 1) alla riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo, sono Soci Membri od almeno Soci Partecipanti (Articolo 11-1), ovvero che, 2) pur se assenti e non rappresentati alla riunione, sono esentati dal pagamento delle quote associative o, in caso contrario, hanno provveduto almeno al pagamento della quota associativa relativa all'anno precedente a quello della riunione. Sono Cooptabili Consiglieri i Soci Designabili che non rappresentano, nell'Associazione, né l'ANIDIS, né l'ISPRO, né alcuno degli altri enti, istituti od associazioni di cui all'Articolo 12-2e. Sono Eleggibili Consiglieri i Soci Fondatori od Ordinari che, alla riunione dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo, sono Soci Membri od almeno Soci Partecipanti dell'Assemblea Generale e che non rappresentano, nell'Associazione, né l'ANIDIS, né l'ISPRO, né alcuno degli altri enti, istituti od associazioni di cui all'Articolo 12-2e (fatto salvo anche quanto specificato nell'Articolo 12-4). La carica di Consigliere è incompatibile con quella di Revisore dei Conti; la carica di Consigliere Elettivo o Cooptato è incompatibile anche con quella di Coordinatore del Comitato Fondatore; quest'ultimo può essere eletto o cooptato Consigliere, ma prima di accettare la nuova carica, deve dimettersi da quella di Coordinatore.

12-7 I Soci Onorari che non sono Consiglieri, su invito del Presidente (Articolo 13-1), possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

12-8 I Consiglieri non esentati dal pagamento della quota associativa che, al momento della loro designazione, elezione o cooptazione, non hanno ancora pagato quella dell'anno di rinnovo del Consiglio Direttivo devono provvedere a tale pagamento entro il periodo stabilito negli Articoli 12-28 e 22-4; in caso contrario, anche se hanno accettato la carica, decadono automaticamente da essa non appena scaduto il periodo succitato. Inoltre, negli anni successivi a quello in cui il Consiglio Direttivo è stato rinnovato, i Consiglieri non esentati dal pagamento della quota associativa sono tenuti a pagare quella di ciascun anno

entro la fine dell'anno, pena l'immediata decadenza automatica dalla carica.

12-9 Nel caso di decadenza dalla carica, dimissioni, esclusione o decesso di un Consigliere di Diritto, è compito del responsabile di tale designazione sostituirlo tempestivamente, con le modalità descritte nell'Articolo 12-3. Nel caso di decadenza dalla carica, dimissioni, impedimento, esclusione o decesso di un Consigliere Elettivo, lo si sostituisce quanto prima, se possibile con il primo fra i non eletti della sua categoria che accetta l'incarico entro il periodo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4, o, altrimenti, ripetendo l'elezione, eventualmente mediante una consultazione scritta dei Soci della categoria interessata (Articolo 11-12), e richiedendo la conferma dell'accettazione della carica nuovamente entro il periodo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4. Nel caso di decadenza dalla carica, dimissioni, impedimento, esclusione o decesso di un Consigliere Cooptato, lo si sostituisce quanto prima, riconvocando i Consiglieri di Diritto ed Elettivi per la ripetizione dell'elezione di cui all'Articolo 12-5, ovviamente limitata alla posizione resasi vacante e, eventualmente, mediante una consultazione scritta di tali Consiglieri (Articolo 12-19).

12-10 Il Consiglio Direttivo entra in carica non appena è stata completata (anche quando solo parzialmente) la sua composizione in accordo con l'Articolo 12-5, cioè anche nel caso in cui alcuni Consiglieri di Diritto non siano stati ancora designati e/o manchi ancora l'elezione di alcuni Consiglieri Elettivi e/o l'accettazione della carica da parte di alcuni Consiglieri Elettivi o Cooptati. Il Consiglio Direttivo rimane pienamente operativo e le sue decisioni valide sia nel periodo in cui l'eventuale situazione precedentemente citata perdura, sia in quelli in cui alcuni Consiglieri mancanti o venuti a mancare per uno dei motivi specificati nell'Articolo 12-9 non sono stati ancora eletti o sostituiti, qualunque sia la durata di tali periodi. Il Consiglio Direttivo resta in carica, di norma, per il numero di anni stabilito negli Articoli 12-28 e 22-4; è ammessa una maggiore durata, pure specificata negli Articoli suddetti, per motivi legati all'organizzazione della manifestazione in occasione della quale il Consiglio Direttivo è da rinnovare, che devono essere giustificati adeguatamente dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-30) con il preavviso minimo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4, fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19).

12-11 Tutti i Consiglieri possono essere riconfermati.

12-12 Ciascuno dei Consiglieri di cui agli Articoli 12-2c, 12-2d e 12-2e cura i rapporti dell'Associazione con l'associazione, ente, società od istituto che rappresenta e l'integrazione delle rispettive attività.

12-13 Il Consiglio Direttivo opera tramite riunioni o (per decisioni su temi specifici) attraverso consultazioni scritte. Esso si riunisce, di norma, almeno in occasione di una riunione dell'Assemblea Generale, prima e/o dopo quest'ultima. È obbligatoria almeno una riunione all'anno. Inoltre, è obbligatoria una riunione per decidere modifiche statutarie (Articolo 19-1).

12-14 Il Presidente può affidare al Segretario Generale le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'invio delle comunicazioni ai Consiglieri, la raccolta delle loro risposte e comunicazioni, la stesura e correzione dei verbali

delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle eventuali consultazioni scritte sostitutive e la loro distribuzione, fatta salva la sua personale approvazione dei verbali. Pertanto, così come sopra stabilito, le azioni del Presidente citate negli Articoli seguenti (tranne la presidenza delle riunioni e l'approvazione dei verbali) s'intendono o effettuate personalmente, semplicemente informando il Segretario Generale, ovvero svolte, in realtà, dal Segretario Generale su richiesta del Presidente.

12-15 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogniqualvolta egli le ritenga necessarie e sono presiedute dal Presidente stesso o, in caso di suo impedimento, da un Consigliere da lui delegato; esse devono anche essere indette su richiesta scritta di almeno la metà dei Consiglieri (Articolo 12-30), ovvero, secondo quanto stabilito dall'Articolo 10-19, su richiesta del Comitato Fondatore. Se il Presidente non ottempera alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri.

12-16 Ciascuna riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocata con avviso spedito ad ogni Consigliere con il preavviso minimo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4, fatta salva la ricorrenza di casi eccezionali, da motivarsi adeguatamente, nei quali l'avviso di convocazione potrà essere spedito con un preavviso minimo più breve, stabilito dal Presidente dopo aver verificato la disponibilità dei Consiglieri. La convocazione, inoltre, deve essere fatta pubblicare dal Segretario Generale nel sito Internet dell'Associazione, con identico preavviso; essi devono essere fatti trasmettere anche al Coordinatore del Comitato Fondatore e (quando le consultazioni riguardino il bilancio dell'Associazione) al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

12-17 Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche, oltre ai Soci Onorari non Consiglieri invitati dal Presidente (Articoli 12-7 e 13-1), il Coordinatore del Comitato Fondatore (o un altro Socio Fondatore da lui delegato), il Segretario Generale ed il Responsabile delle Relazioni Esterne, senza diritto di voto se non sono Consiglieri. Anche i Revisori dei Conti hanno facoltà di partecipare a dette riunioni, qualora trattino di aspetti legati al bilancio dell'Associazione (Articolo 16-2)

12-18 Il Presidente, per sua autonoma decisione, o qualora, per qualsivoglia ragione, il Consiglio Direttivo non possa riunirsi (incluso il caso di invalidità della riunione per assenza del quorum), o (se non è esplicitamente richiesta una riunione) a seguito della sollecitazione dei richiedenti di una convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 12-15, ovvero anche a seguito di richieste o proposte di singoli Consiglieri e singoli Soci Membri o Partecipanti (Articolo 11-8), può sostituire le riunioni del Consiglio Direttivo (fatto salvo quanto specificato nell'Articolo 12-13) con consultazioni scritte estese dei Consiglieri, da lui avviate e condotte con apposite comunicazioni scritte a tutti loro. La convocazione e lo svolgimento di riunioni, nonché l'avvio delle consultazioni sostitutive, sollecitate in base agli Articoli 12-15 e 12-18, dovranno avvenire entro i periodi specificati negli Articoli 12-28 e 22-4; se il Presidente non ottempera alla richiesta suddetta, i richiedenti hanno facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri. Anche gli avvisi di comunicazione scritta

devono essere fatti tempestivamente pubblicare dal Segretario Generale nel sito Internet dell'Associazione e da lui fatti trasmettere anche al Coordinatore del Comitato Fondatore e (quando le consultazioni riguardino il bilancio dell'Associazione) al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

12-19 Consultazioni scritte, sostitutive di riunioni, potranno essere anche avviate per l'elezione di Consiglieri Elettivi prevista dall'Articolo 12-4 nel caso d'assenza o numero insufficiente di Soci Membri di una o più categorie e di loro delegati alla riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo e per la sostituzione di Consiglieri Cooptati prevista dall'Articolo 12-9.

12-20 Per essere considerata valide, le risposte scritte dei Consiglieri alle consultazioni devono pervenire al Presidente (o al Segretario Generale, se la consultazione è stata avviata da quest'ultimo) entro il periodo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4; trascorso tale periodo, la consultazione è considerata conclusa.

12-21 Quando, però, lo scopo delle consultazione di cui all'Articolo 12-18 è di approvare proposte, tale approvazione può anche avvenire, su richiesta del Presidente, con silenzio-assenso dopo il periodo specificato negli Articoli 12-28 e 22-4; ciascun Consigliere, però, ha diritto di far rinviare la decisione alla prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

12-22 Il Presidente provvede alla stesura ed alla distribuzione del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle sue consultazioni sostitutive, secondo le modalità specificate nell'Articolo 21.

12-23 Ciascun Consigliere od altro partecipante alle riunioni del Consiglio Direttivo (Articolo 12-17) ha diritto di presentarvi proposte richieste e può avanzare richieste o proposte al Presidente, che egli è tenuto a mettere all'ordine del giorno della successiva riunione del Consiglio Direttivo, ovvero di sottoporre ad una consultazione scritta dei Consiglieri.

12-24 Il Consiglio Direttivo, a proprio insindacabile giudizio, può istituire un segretariato, a supporto del Segretario Generale, costituito anche da non iscritti, determinandone l'eventuale compenso; i membri del Segretariato assistono i Consiglieri nelle attività determinate, di volta in volta, dal Consiglio stesso.

12-25 Le votazioni del Consiglio Direttivo che avvengono in una riunione sono valide se il numero di Consiglieri presenti alla riunione od ivi rappresentati mediante delega scritta è superiore o uguale ad un quorum prefissato, specificato negli articoli 12-28 e 22-4; le stesse condizioni di validità sussistono per le votazioni effettuate mediante una consultazione scritta, ad eccezione delle consultazioni riguardanti l'approvazione di proposte citate nell'Articolo 12-21, che (fatto salvo il limite ivi specificato) sono sempre valide, qualunque sia il numero dei Consiglieri che ha risposto al Presidente, essendo considerati a favore anche tutti i voti non espressi.

12-26 Nelle riunioni successive all'elezione del Presidente ciascun Consigliere può disporre al massimo del numero di deleghe specificato negli Articoli 12-28 e 22-4 e tali deleghe sono valide solo se conferite al un altro Consigliere. Nell'elezione dei Consiglieri Cooptati (Articolo 12-5) ed in quella successiva del Presidente (Articolo 13-3) che avvengono in occasione della riunione

dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo i delegati dei Consiglieri assenti possono essere anche solo i Soci Membri che li hanno rappresentati alla riunione e non vi è limite al numero di deleghe.

12-27 Per riunioni o consultazioni scritte del Consiglio Direttivo, la maggioranza è di norma definita in rapporto al numero dei Consiglieri denominati "Attivi". Nel caso di riunioni i Consiglieri Attivi sono quelli presenti o rappresentati mediante delega scritta in accordo con l'Articolo 12-26; in quello di consultazioni scritte sono quelli che hanno risposto per iscritto entro i termini specificati nell'Articolo 12-20, ad eccezione delle decisioni con silenzio-assenso previste nell'Articolo 12-21, per le quali sono considerati Consiglieri Attivi tutti i Consiglieri. Nel caso di decisioni particolarmente gravi (Articolo 12-33) la maggioranza è comunque calcolata in rapporto al numero complessivo dei Consiglieri, senza considerare a favore i voti non espressi, ma, se la le decisioni sono prese in una riunione, accettando anche dichiarazioni scritte nel caso d'impossibilità di partecipare a detta riunione.

12-28 I dati (quorum, numero di Consiglieri Cooptati, numero massimo di deleghe, scadenze, preavvisi ed ulteriori condizioni riguardanti la convocazione di riunioni e l'effettuazione di consultazioni scritte sostitutive del Consiglio Direttivo) per i quali gli Articoli 12-8 ÷ 12-26 rinviano a quest'Articolo sono quelli specificati nell'Articolo 22-4, a meno di modifiche intervenute successivamente all'atto di Costituzione dell'Associazione. Tali modifiche, oltre a quelle riguardanti le scadenze per la stesura, correzione e distribuzione dei verbali delle riunioni e consultazioni suddette di cui all'Articolo 21, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea Generale (Articoli 11-16). Sulle deliberazioni riguardanti variazioni dei dati di cui all'Articolo 22-4 citati negli Articoli 12-3, 12-5, 12-6, 12-8, 12-9, 12-10, 12-18, 12-20, 12-21 e 12-25, nonché di tutti i dati di cui all'Articolo 21, il Comitato Fondatore ha diritto di veto, anche nel caso d'approvazione da parte dell'Assemblea Generale (Articolo 10-19); nel caso di veto del Comitato Fondatore, il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di rivolgersi al Collegio dei Probiviri.

12-29 Il Consiglio Direttivo, in accordo con le collaborazioni che l'Associazione ha in corso all'atto della sua costituzione:

a) fornisce supporto tecnico-scientifico all'ASSISi, all'ANIDIS ed all'ISPRO in occasione di manifestazioni da essi promosse, contribuendo anche a massimizzare la partecipazione a tali eventi;

b) in qualità di Coordinatore della Sezione Territoriale Italiana di ASSISi, funge da Organizzatore Locale del suo Convegno mondiale biennale, qualora esso si svolga in Italia, e di altre manifestazioni di ASSISi che si tengano in Italia;

Inoltre, in accordo con le funzioni di gestione e promozione dell'Associazione di cui è investito, il Consiglio Direttivo delibera sugli argomenti elencati negli Articoli 12-30 ÷ 12-33. Le deliberazioni sono prese con le seguenti maggioranze, definite come specificato nell'Articolo 12-27: 1) a maggioranza semplice dei Consiglieri Attivi o, in un caso, del numero complessivo di Consiglieri per quanto attiene agli argomenti elencati nell'Articolo 12-30, 2) a maggioranza dei

due terzi dei Consiglieri Attivi nella prima votazione ed a maggioranza semplice in quelle successive per gli argomenti elencati nell'Articolo 12-31, 3) sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Attivi per gli argomenti elencati nell'Articolo 12-32 e 4) sempre a maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei Consiglieri, senza considerare a favore i voti non espressi, per gli argomenti elencati nell'Articolo 12-33. In caso di parità nelle votazioni a maggioranza semplice, il voto del Presidente prevale.

12-30 Il Consiglio Direttivo, con deliberazioni prese a maggioranza semplice dei Consiglieri Attivi (Articolo 12-27):

- a) dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) formula raccomandazioni all'Assemblea Generale;
- c) decide sulle proposte ed i pareri trasmessigli dagli altri Organi Sociali, dal Presidente, da altri singoli Consiglieri e, eventualmente, da singoli Soci Membri o Partecipanti (qualora il Presidente non ritenga necessaria una maggioranza più larga);
- d) avanza proposte al Comitato Fondatore ed al Collegio dei Revisori dei Conti, fornisce loro pareri, su richiesta degli stessi o di sua iniziativa, e li interpella per chiarimenti o suggerimenti quando lo ritiene necessario (qualora il Presidente non ritenga necessaria una maggioranza più larga);
- e) decide l'istituzione e l'eventuale scioglimento, nonché alla nomina ed all'eventuale sostituzione dei gruppi di cui all'Articolo 8;
- f) sceglie la sede e la data dei convegni e dei seminari dell'Associazione (escluso quello a margine del quale è previsto il rinnovo del Consiglio Direttivo, che, in prima votazione, è scelto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Attivi, come specificato nell'Articolo 12-31);
- g) di tutte le suddette manifestazioni definisce l'oggetto ed il programma e decide le quote di partecipazione a tali eventi (tenendo conto di quanto specificato nell'Articolo 24-2) e ad eventuali mostre ad essi associate, impegnando i Consiglieri ed i Soci che essi rappresentano a fornire supporto al Presidente, al Segretario Generale ed al Responsabile delle Relazioni Esterne per la loro organizzazione;
- h) delibera in merito alla promozione ed al patrocinio di convegni e manifestazioni, organizzate da altri e designa suoi rappresentanti;
- i) si attiva per ottenere sponsorizzazioni degli enti e delle società rappresentati nell'Associazione per le manifestazioni di cui ai precedenti punti (g) ed (h);
- j) in particolare, decide come fornire supporto tecnico-scientifico all'ASSISi, all'ANIDIS, all'ISPRO, nonché ad altri enti, associazioni ed istituti con i quali ha eventualmente stabilito collaborazioni dopo la costituzione dell'Associazione, in occasione di manifestazioni da essi promosse, contribuendo anche a massimizzare la partecipazione a tali eventi;
- k) decide come svolgere le proprie funzioni di Organizzatore Locale del suo Convegno mondiale biennale e di altre manifestazioni di ASSISi che si tengano in Italia;
- l) fissa la quota associativa annuale da corrispondere all'Associazione nell'anno solare successivo (inclusi gli eventuali sconti nel caso di contemporaneo

pagamento della quota associativa dovuta ad *ASSISi* o ad altri eventuali associazioni od istituti, menzionati nell'Articolo 24), il ritardo massimo ammesso per il pagamento delle quote associative (se diverso da quello indicato nell'Articolo 6-18) e la spesa necessaria per assicurare ai Soci l'abbonamento a riviste scientifiche dell'Associazione o che riportano inserti dell'Associazione;

m) approva i bilanci annuali preventivo e consuntivo redatto dal Presidente, prima della loro presentazione all'Assemblea Generale;

n) delibera su questioni finanziarie nel quadro del bilancio approvato dall'Assemblea Generale;

o) richiede al Presidente la revisione dell'aggiornamento del Regolamento, qualora anche un solo Consigliere abbia riscontrato incongruenze rispetto alle decisioni del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea (Articolo 25-4).

Inoltre, un numero di Consiglieri pari ad almeno la metà di quello di tutti i Consiglieri può richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea Generale (Articolo 12-15).

In caso di parità in tutte le votazioni suddette, il voto del Presidente prevale.

12-31 Il Consiglio Direttivo, con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Attivi (Articolo 12-27) nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni:

a) elegge il Presidente e lo sostituisce qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, durante il mandato del Consiglio Direttivo;

b) elegge il Segretario Generale ed il Responsabile delle Reazioni Esterne e li sostituisce qualora essi vengano a mancare, per qualsiasi motivo, durante il mandato del Consiglio Direttivo, ovvero anche in qualsiasi altro momento, a suo insindacabile giudizio;

c) sceglie la sede e la data della riunione triennale dell'Assemblea Generale nella quale deve essere rinnovato il Consiglio Direttivo, tenendo conto di quanto specificato nell'Articolo 12-10 per eventuali prolungamenti del mandato del Consiglio oltre i tre anni e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore di cui all'Articolo 10-19 circa tali prolungamenti;

d) delibera la correzione di eventuali errori materiali o di battitura nella stesura del presente Statuto, riscontrati dopo l'Assemblea Generale del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" del 6 ottobre 2006, fatto salvo il diritto di veto su ciascuna correzione da parte del Comitato Fondatore (Articolo 10-19) e la facoltà anche di singoli Soci Fondatori di appellarsi al Collegio dei Proviviri, nel caso di disaccordo su tali correzioni;

e) delibera l'ammissione dei nuovi Soci Ordinari e decide il loro inserimento in una delle Categorie di cui all'Articolo 7, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui a tale Articolo; qualora non sia stato fornito il curriculum dell'aspirante Socio Ordinario, per i motivi specificati nell'Articolo 6-11, è comunque facoltà anche di un solo Consigliere richiederlo ed ottenere, quindi, il rinvio della votazione;

f) delibera eventuali variazioni di categoria dei Soci appartenenti alle categorie diverse dalla Categoria 1; variazioni di categoria per i Soci appartenenti alla Categoria 1 saranno deliberate, con la stessa maggioranza, nel caso di loro

cambiamento di datore di lavoro o di loro pensionamento;

g) decide se riammettere, come Soci Ordinari, persone escluse dalla qualità di Socio per le ragioni di cui agli Articoli 6-14 e 6-18 ed eventualmente delibera condizioni per la riammissione di ex-Soci (Articoli 6-19 e 6-20), stabilendo il numero di quote arretrate che esse siano tenute a pagare, nonché altre eventuali condizioni;

h) decide modifiche della tempistica riguardante l'iter procedurale per l'ammissione o riammissione dei Soci Ordinari (Articoli 23-4, 23-6 ÷ 23-8);

i) decide modifiche della tempistica nell'iter procedurale riguardante la nomina dei Soci Onorari (Articoli 23-5, 23-9 e 23-10) e la riammissione di Soci Fondatori a tale qualifica (Articolo 23-3), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore per la tempistica che lo riguarda (Articolo 10-19).

Inoltre, con la stessa maggioranza, sottopone all'Assemblea Generale, che decide come stabilito dall'Articolo 11-16 (fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore di cui all'Articolo 10-19, che, se espresso, prevale rispetto all'approvazione dell'Assemblea Generale) proposte accompagnate da idonee motivazioni riguardanti:

j) variazioni del numero e delle caratteristiche delle categorie di Soci di cui agli Articoli 7-1b÷d, con i limiti previsti nell'Articolo 7-6;

k) l'istituzione o lo scioglimento di collaborazioni con altre associazioni che prevedano una rappresentanza di diritto di queste ultime nel Consiglio Direttivo e, eventualmente, per i loro rappresentanti, esenzioni dal pagamento della quota associativa (Articolo 12-2e);

l) nominativi per i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri (Articoli 16-1 e 17-1).

12-32 Il Consiglio Direttivo, con deliberazioni prese sempre a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri Attivi (Articolo 12-27):

a) nella sua prima riunione ovvero in una data successiva, decisa in tale riunione, nomina Soci Onorari scelti fra quelli del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico";

b) decide di appellarsi, direttamente o tramite il Presidente al Collegio dei Probiviri, quando ciò risulti necessario in base a quanto specificato nel presente Statuto o, comunque, il Consiglio Direttivo reputi necessario farlo.

Inoltre, con la stessa maggioranza, fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore, purché motivato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 10-19:

c) nomina i nuovi Soci Onorari e decide il loro inserimento in una delle Categorie di cui all'Articolo 7-1, previa verifica del soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo suddetto; qualora non sia stato fornito il curriculum del Socio Onorario da nominare, per i motivi specificati nell'Articolo 6-11, è comunque facoltà anche di un solo Consigliere richiederlo ed ottenere, quindi, il rinvio della votazione;

d) decide variazioni delle scadenze e delle altre condizioni riguardanti la nomina a Socio Onorario (Articoli 6-10 e 6-11), l'esclusione automatica di Soci Ordinari (Articoli 6-14 e 6-18), l'accettazione della nomina di Soci Onorari (Articolo 6-15) e la riammissione di Soci Ordinari (Articolo 6-19 e 6-20).

Infine, con la stessa maggioranza, sottopone all'Assemblea Generale, che decide come stabilito dall'Articolo 11-16 (fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore di cui agli Articolari 10-19, che, se espresso, prevale rispetto all'approvazione dell'Assemblea Generale) proposte accompagnate da idonee motivazioni riguardanti:

- e) variazioni del numero di Consiglieri da cooptare, di cui agli Articolari 12-5 e 22-4, in accordo con l'Articolo 12-28;
- f) modifiche delle scadenze, dei preavvisi e delle ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, l'effettuazione di loro consultazioni scritte sostitutive, la stesura e la distribuzione dei loro verbali ed altre loro azioni di cui all'Articolo 22-4, in accordo con l'Articolo 12-28;
- g) modifiche del periodo a disposizione per un Socio interessato da un procedimento d'espulsione per chiedere d'essere ascoltato o per inviare una memoria scritta, di cui all'Articolo 6-17;
- h) il trasferimento della sede dell'Associazione (Articolo 2-2);
- i) variazioni del numero massimo delle deleghe per le riunioni del Consiglio Direttivo, di cui agli Articolari 12-25 e 22-4, in accordo con l'Articolo 12-28;
- j) variazioni del quorum per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui agli Articolari 12-5, 12-25 e 22-4, in accordo con l'Articolo 12-28;
- k) l'istituzione o la variazione del numero massimo delle deleghe per le riunioni delle riunioni dell'Assemblea Generale (Articolo 11-4);
- l) l'istituzione o la variazione del quorum per la validità delle riunioni delle riunioni dell'Assemblea Generale (Articolo 11-4);
- m) l'istituzione di un limite per la rieleggibilità del Presidente e/o del Segretario Generale e/o del Responsabile delle Relazioni Esterne;
- n) modifiche dello Statuto (Articolo 19).

12-33 Il Consiglio Direttivo, con deliberazioni prese a maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei Consiglieri, senza considerare a favore i voti non espressi (Articolo 12-27):

- a) delibera, motivandole per iscritto, proposte d'esclusione di Soci di cui all'Articolo 6-17, da riesaminare in una successiva riunione alla quale i Soci interessati dal provvedimento abbiano confermato di voler partecipare entro il periodo specificato nell'Articolo suddetto, ovvero anche in una successiva consultazione scritta sostitutiva, qualora tali Soci abbiano preferito, rispetto alla partecipazione ad una riunione, fornire una loro memoria scritta entro il periodo summenzionato; se un Socio non accetta di essere consultato secondo una delle modalità suddette o non partecipa alla riunione summenzionata pur avendo confermato tale volontà, la decisione d'esclusione diviene definitiva;
- b) riconsidera (se previsto in base all'Articolo precedente ed in accordo con quanto in esso stabilito) la proposta d'esclusione di ciascun Socio Ordinario già deliberata come specificato nell'Articolo suddetto, dopo aver sentito il Socio od aver esaminato la sua memoria scritta; l'eventuale conferma della deliberazione d'esclusione deve essere accompagnata da un'idonea motivazione, elaborata integrando quella precedentemente predisposta, che dovrà essere inviata dal

Segretario Generale al Socio escluso, assieme al verbale della riunione come previsto negli Articoli 21-3 e 23-12.

c) riconsidera (se previsto in base all'Articolo 12-33a ed in accordo con quanto in esso stabilito) la proposta d'esclusione di un Socio Fondatore od Onorario, dopo aver sentito il Socio o aver esaminato la sua memoria scritta; l'eventuale proposta d'esclusione, se confermata, deve essere accompagnata da un'ideale motivazione ed il relativo verbale deve esser fatto pervenire al Comitato Fondatore, che prende la decisione finale secondo quanto stabilito dall'Articolo 10-19;

d) oppone il diritto di veto a deliberazioni del Comitato Fondatore di cui agli Articoli 10-19 che comportino un allungamento di iter d'approvazione o ratifica di decisioni prese dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 13. PRESIDENTE

13-1 Il Presidente presiede l'Associazione ed agisce per conto di essa conformemente con le politiche e le decisioni adottate dall'Assemblea Generale e dal Comitato Esecutivo. Convoca e presiede tutte le riunioni sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea Generale, direttamente o (in caso d'impedimento) tramite un Consigliere da lui delegato. Invita a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Soci Onorari non Consiglieri, qualora lo ritenga utile. Resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo e fino ad elezione avvenuta ed accettata del successivo nuovo Presidente. Il Presidente può essere riconfermato senza alcun limite, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 13-6 o a meno di una decisione contraria dell'Assemblea Generale (Articolo 11-16) su proposta del Consiglio Direttivo, di cui all'Articolo 12-32 e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19).

13-2 Il Presidente, per essere eleggibile, deve essere un Consigliere, aver già accettato tale carica ed aver già pagato la quota d'adesione dell'anno di rinnovo del Consiglio Direttivo, se dovuta (quindi, in accordo con l'Articolo 11-1, essere Socio Membro). La carica di Presidente è incompatibile con quelle di Coordinatore del Comitato Fondatore (Articolo 10-5) e di Revisore dei Conti (Articolo 16-1); il Coordinatore del Comitato Fondatore può essere eletto Presidente, ma prima di accettare la nuova carica, deve dimettersi da quella di Coordinatore.

13-3 Il nuovo Presidente è eletto nel corso di una riunione, alla quale egli deve essere presente a meno di validi motivi, da lui giustificati al Presidente uscente ed agli altri Consiglieri prima della riunione; in caso d'assenza, deve comunque aver delegato un altro Consigliere a rappresentarlo e ad accettare per suo conto l'eventuale nomina a Presidente. Sono elettori del Presidente i Consiglieri presenti o rappresentati con delega scritta che hanno già accettato l'incarico. L'elezione avviene con la maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati mediante delega scritta nella prima votazione e maggioranza semplice nelle eventuali successive votazioni (tenendo conto di quanto specificato nell'Articolo 12-26 circa il conferimento delle deleghe).

13-4 Se sussiste il quorum specificato negli Articoli 12-28 e 22-4 già in occasione della riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio

Direttivo, si procede all'elezione del Presidente in tale occasione. Se, invece, il quorum non è raggiunto nell'occasione suddetta, il Presidente uscente indice una nuova riunione del nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, da tenersi non appena possibile e, comunque, entro i termini specificati dall'Articolo 12-28 e 22-4. A tal fine, egli convoca tutti coloro che sono già stati designati od eletti Consiglieri, inclusi (se non è ancora scaduto il periodo massimo specificato negli Articoli 12-8, 12-28 e 22-4) quelli che non hanno ancora pagato la quota d'adesione dell'anno di rinnovo del Consiglio Direttivo, se dovuta.

13-5 Il Presidente, o chi lo rappresenta alla riunione per l'elezione a tale carica, deve accettare la nomina non appena conclusasi l'elezione, pena la nullità della nomina stessa.

13-6 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la carica di Presidente divenga vacante, il Presidente è sostituito, con le stesse modalità di cui agli Articoli 13-3 e 13-4, in una riunione indetta e presieduta dal Past President, ovvero non esista un Past President, dal Consigliere più anziano.

13-7 Per ottimizzare l'integrazione delle attività dell'Associazione con quelle dell'ANIDIS, se e fino a quando continuerà, anche con l'Associazione, la collaborazione prima esistente con il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", il Presidente la rappresenterà nel Consiglio Direttivo dell'ANIDIS, direttamente o tramite un altro Socio da lui delegato (Articolo 3-3).

13-8 Analogamente, per ottimizzare l'integrazione delle attività dell'Associazione con quelle dell'ISPRO, se e fino a quando continuerà, anche con l'Associazione, la collaborazione prima esistente con il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", il Presidente la rappresenterà, direttamente o tramite un altro Socio da lui delegato, anche nel Consiglio Direttivo dell'ISPRO (Articolo 3-4).

13-9 Fino a quando continuerà la collaborazione in corso all'atto della costituzione dell'Associazione, il Presidente curerà i rapporti con ASSISi e sarà il Coordinatore della Sezione Territoriale Italiana di quest'ultima (Articolo 3-5).

13-10 Il Presidente, avvalendosi del supporto del Responsabile per le Relazioni Esterne, rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni (convegni, seminari, ecc.) da essa promosse, o a cui partecipa, o che patrocina, nonché nei rapporti con i "mass-media" e con le altre associazioni; o direttamente o tramite un Socio da lui designato con l'accordo della maggioranza semplice del Consiglio (Articolo 12-30). In particolare, il Presidente decide la concessione del patrocinio dell'Associazione per manifestazioni scientifiche promosse da altri enti, istituzioni, associazioni od istituti.

13-11 Il Presidente definisce e sottomette proposte al Consiglio Direttivo e, su mandato del Consiglio Direttivo, agli altri Organi Sociali; avvalendosi del supporto del Segretario Generale, egli cura il buon funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione ed i rapporti fra l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, nonché fra questi ed il Comitato Fondatore ed i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, come già specificato nei precedenti Articoli ed in quelli a cui questi rinviano.

13-12 Il Presidente, avvalendosi del supporto del Segretario Generale e/o, eventualmente, anche di altre persone di sua fiducia, cura anche le attività di tesoreria, svolgendo anche le attività di Tesoriere; in particolare:

- a) gestisce le finanze e tiene i libri contabili dell'Associazione;
- b) ne custodisce le risorse finanziarie;
- c) redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottometta (tramite il Segretario Generale) all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e, successivamente, a quelle del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale (Articolo 23-16);
- d) provvede alla revisione contabile delle risorse finanziarie dell'Associazione.

13-13 Il Presidente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, direttamente o su mandato del Consiglio Direttivo, in tutti i casi in cui ciò è previsto nel presente Statuto e, comunque, in tutti quelli in cui ciò sia giudicato necessario dallo stesso Presidente o dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Presidente può ricorrere al Collegio suddetto contro il Comitato Fondatore nel caso che questo abbia opposto il veto a sue decisioni o non le abbia comunque avvallate (Articolo 10-19), ovvero nel caso di ritardi nella trasmissione dei verbali del Comitato Fondatore che gli debbano essere trasmessi (Articolo 21-6).

Art. 14. SEGRETARIO GENERALE

14-1 Il Segretario Generale cura il funzionamento dell'Associazione, coordinandone e monitorandone tutte le attività e coadiuvando il Presidente e (quando richiesto) il Coordinatore del Comitato Fondatore nello svolgimento dei loro compiti. Egli tiene i documenti ufficiali dell'Associazione per l'intera durata del suo incarico.

14-2 Il Segretario Generale è designato dal Consiglio Direttivo, non appena è stato eletto il Presidente e con identiche modalità, fra i Soci Membri (anche non Consiglieri) operanti negli enti e nelle società di cui all'Articolo 7-2, che garantiscano, senza costi per le organizzazioni rappresentate dagli altri Soci (quote d'adesione escluse), il funzionamento corretto della segreteria. Pertanto, anche il Segretario Generale deve essere presente o rappresentato con delega scritta alle riunioni in cui ne avviene la designazione ed egli, o chi lo rappresenta, deve accettare la nomina non appena conclusasi l'elezione, pena la nullità della nomina stessa. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quelle di Coordinatore del Comitato Fondatore (Articolo 10-5) e di Revisore dei Conti (Articolo 16-1); il Coordinatore del Comitato Fondatore può essere designato Segretario Generale, ma per accettare tale incarico deve dimettersi da quella di Coordinatore.

14-3 Il Segretario Generale resta per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo e fino a designazione avvenuta ed accettata del nuovo Segretario (fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deciderne la sostituzione, in una specifica riunione, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti o rappresentati mediante delega scritta ed a suo insindacabile giudizio, in accordo con l'Articolo 12-31). Egli può essere riconfermato senza alcun limite, a meno di una decisione contraria dell'Assemblea Generale (Articolo 11-16) su proposta del Consiglio Direttivo, di cui all'Articolo 12-32 e fatto salvo il diritto di veto del

Comitato Fondatore (Articolo 10-19).

14-4 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la carica di Segretario Generale divenga vacante, quello venuto a mancare è sostituito con la stessa procedura specificata per il Presidente nell'Articolo 13-6.

14-5 Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto (se non è Consigliere), nonché a quelle dell'Assemblea Generale. In ambedue i casi, svolge le funzioni di segreteria. Può partecipare anche alle riunioni del Comitato Fondatore (senza diritto di voto se non è Socio Fondatore), svolgendo le funzioni di segreteria se gli è richiesto dal Coordinatore di detto Comitato.

14-6 Per quanto riguarda le attività di gestione dell'Associazione, il Segretario Generale si occupa, in particolare, di tutto ciò che attiene all'ammissione dei Soci, alla trasmissione delle informazioni e della documentazione da essi richieste o a loro dovute e della gestione e sviluppo del sito Internet dell'Associazione. Qualora sia incaricato dal Presidente (Articolo 12-14) e/o dal Coordinatore del Comitato Fondatore (Articolo 10-9) provvede anche a redigere le convocazioni di riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Fondatore, ad inviare sia tali convocazioni che i testi delle consultazioni scritte ai Consiglieri, ai Soci e/o ai Soci Fondatori, a raccoglierne le risposte alle consultazioni e le altre eventuali comunicazioni ed a stendere, correggere e distribuire i verbali delle riunioni e delle consultazioni scritte. Inoltre, il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria dell'Associazione (Articolo 13-12). Se necessario, egli potrà avvalersi di collaboratori, così come specificato nell'Articolo 12-24.

14-7 Entro la fine di gennaio di ogni anno, il Segretario Generale comunica ai Soci l'ammontare della quota associativa dell'anno in corso e le modalità di pagamento; avverte, inoltre, i Soci in arretrato con il pagamento delle quote associative, ricordando loro le somme arretrate ancora dovute all'Associazione.

14-8 Entro la stessa data, il Segretario Generale comunica agli editori delle riviste dell'Associazione o dove sono pubblicate riviste della stessa, l'elenco dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente, ai quali tali riviste devono essere distribuite; egli aggiorna l'elenco ogni tre mesi.

14-9 Inoltre, il Segretario Generale collabora con il Presidente nei rapporti di collaborazione dell'Associazione e funge da Segretario dei convegni e delle altre manifestazioni promosse dall'Associazione, curandone anche l'organizzazione in collaborazione con il Presidente ed il Responsabile per le Relazioni Esterne. Fornisce anche supporto all'ANIDIS, all'ASSISi, all'ISPRO, con cui il "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" ha attivato collaborazioni, qualora tali collaborazioni siano ereditate dall'Associazione, in occasione di manifestazioni promosse direttamente da questi, che risultino di interesse anche per l'Associazione; in modo analogo opererà nei riguardi di altri eventuali enti, associazioni ed istituti, con i quali l'Associazione attiverà simili collaborazioni.

14-10 Infine, fino a quando continuerà la collaborazione in corso all'atto della costituzione dell'Associazione, il Segretario Generale supporterà anche il Presidente nei rapporti con l'ASSISi e sarà il Segretario Generale della Sezione

Territoriale Italiana di quest'ultima. In particolare, egli curerà l'organizzazione di manifestazioni dell'ASSISi che dovessero svolgersi in Italia, in collaborazione con il Presidente ed il Responsabile per le Relazioni Esterne, e ne fungerà da Segretario.

14-11 Le attività di routine della segreteria tecnica, riguardanti la gestione dei rapporti con i Soci e di quelli fra i diversi Organi Sociali, sono specificate nell'Articolo 23; tali attività sono effettuate secondo le modalità specificate nell'Articolo 20.

Art. 15. IL RESPONSABILE DELLE RELAZIONI ESTERNE

15-1 Il Responsabile delle Relazioni Esterne cura e sviluppa i rapporti fra l'Associazione ed altri enti, associazioni, istituzioni, istituti e società e partecipa all'organizzazione di manifestazioni promosse dall'Associazione stessa, nonché da altri partner con cui essa collabora, a stretto contatto con il Presidente ed il Segretario Generale.

15-2 Il Responsabile delle Relazioni Esterne è designato dal Consiglio Direttivo, non appena sono stati eletti il Presidente ed il Segretario Generale e con identiche modalità, fra i Soci Membri (anche non Consiglieri) operanti negli enti e nelle società di cui all'Articolo 7-2, che garantiscano, senza costi per le organizzazioni rappresentate dagli altri Soci (ad eccezione delle quote associative), il funzionamento corretto delle relazioni esterne. Pertanto, anche il Responsabile delle Relazioni Esterne deve essere presente o rappresentato con delega scritta alle riunioni in cui ne avviene la designazione ed egli, o chi lo rappresenta, deve accettare la nomina non appena conclusasi l'elezione, pena la nullità della nomina stessa. La carica di Responsabile delle Relazioni Esterne è incompatibile con quelle di Coordinatore del Comitato Fondatore (Articolo 10-5) e di Revisore dei Conti (Articolo 16-1); il Coordinatore del Comitato Fondatore può designare il Responsabile delle Relazioni Esterne, ma per accettare tale incarico deve dimettersi da quella di Coordinatore.

15-3 Il Responsabile delle Relazioni Esterne resta per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo e fino a designazione avvenuta ed accettata del nuovo Responsabile delle Relazioni Esterne (fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deciderne la sostituzione, in una specifica riunione, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti o rappresentati mediante delega scritta ed a suo insindacabile giudizio, in accordo con l'Articolo 12-31). Il Responsabile delle Relazioni Esterne può essere riconfermato a meno di una decisione contraria dell'Assemblea Generale (Articolo 11-16) su proposta del Consiglio Direttivo, di cui all'Articolo 12-32 e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19).

15-4 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la carica di Responsabile delle Relazioni Esterne divenga vacante, quello venuto a mancare è sostituito con la stessa procedura specificata per il Presidente e per il Segretario Generale negli Articoli 13-6 e 14-4.

15-5 Il Responsabile delle Relazioni Esterne partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto (se non è Consigliere), nonché a quelle dell'Assemblea Generale. Può partecipare anche alle riunioni del Comitato

Fondatore (senza diritto di voto se non è Socio Fondatore).

15-6 Nelle ipotesi e per la durata già specificate per il Segretario Generale (Articolo 14-9), il Responsabile delle Relazioni Esterne, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario Generale, fornisce anche supporto all'ANIDIS, all'ASSISi, all'ISPRO e ad altri eventuali enti, associazioni ed istituti con i quali l'Associazione ha attivato collaborazioni dopo la sua costituzione, in occasione di manifestazioni promosse direttamente da questi, che risultino di interesse anche per l'Associazione.

15-7 Infine, fino a quando continuerà la collaborazione in corso all'atto della costituzione dell'Associazione, il Responsabile delle Relazioni Esterne supporterà anche il Presidente nei rapporti con l'ASSISi e sarà Responsabile delle Relazioni Esterne della Sezione Territoriale Italiana di quest'ultima. In particolare, egli curerà le relazioni esterne in occasione di manifestazioni dell'ASSISi che dovessero svolgersi in Italia, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario Generale.

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

16-1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Esso è eletto dall'Assemblea Generale (Articolo 11-16) sulla base di proposte deliberate dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-31) e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19). A partire dal secondo mandato del Consiglio Direttivo l'elezione avviene nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo di tale Consiglio, sulla base di proposte deliberate da quello uscente (Articolo 12-31). Per il primo mandato l'elezione si svolge nel 2007, nel corso della riunione annuale dell'Assemblea Generale prevista dall'Articolo 11-7. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quelle di Coordinatore del Comitato Fondatore, Presidente, Consigliere, Segretario Generale e Responsabile delle Relazioni Esterne.

Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente.

16-2 I Revisori vigilano sull'attività contabile dell'Associazione e redigono il verbale annuale sui bilanci, secondo le procedure stabilite nell'Articolo 21, nei tempi necessari per permettere di sottoporre tali bilanci all'approvazione dell'Assemblea Generale. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

16-3 Il Collegio dura in carica per due mandati del Consiglio Direttivo ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Revisore che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non interviene alle riunioni del Collegio è considerato dimissionario, e sarà sostituito da un'altra persona nominata dall'Assemblea Generale nella sua prima successiva riunione o consultazione scritta sostitutiva. La medesima procedura è seguita nel caso di dimissioni espresse del Revisore o suo impedimento o decesso. Le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

17-1 Il Collegio è formato da tre membri e resta in carica per due mandati del Consiglio Direttivo. Esso è eletto, fra non Soci, dall'Assemblea Generale (Articolo 11-16) sulla base di proposte deliberate dal Consiglio Direttivo

(Articolo 12-31) e fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore (Articolo 10-19). A partire dal secondo mandato del Consiglio Direttivo l'elezione avviene nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo di tale Consiglio, sulla base di proposte deliberate da quello uscente (Articolo 12-31). Per il primo mandato l'elezione si svolge nel 2007, nel corso della riunione annuale dell'Assemblea Generale prevista dall'Articolo 11-7.

17-2 In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri lo stesso è sostituito per cooptazione.

17-3 Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci od Organi Sociali ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio Direttivo, il Comitato Fondatore, l'Assemblea Generale, i Revisori dei Conti, nonché i singoli Soci intendano sottoporli.

17-4 I Probiviri verbalizzano le proprie decisioni secondo le procedure specificate nell'Articolo 21.

Art. 18. BILANCIO

18-1 Tutti i Soci (con l'eccezione dei Soci Onorari di cui all'Articolo 6-9 e, in base agli accordi di cui agli Articoli 6-23 e 6-24, di un numero limitato di altri Soci) sono tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità specificate nell'Articolo 24.

18-2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18-3 Alla fine di ciascun esercizio il Presidente, nella sua qualità di Tesoriere, sottopone all'Assemblea Generale il bilancio, da lui redatto, dopo l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

18-4 Le spese di esercizio della sede principale dell'Associazione sono iscritte nel suo bilancio secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

18-5 Quanto sopra stabilito non impedisce a ciascun Socio di fornire un contributo volontario all'Associazione (incluso il cosiddetto contributo del "5 per mille") o di contribuire alle spese organizzative di qualsivoglia sua attività.

Art. 19. MODIFICHE STATUTARIE

19-1 Qualsiasi modifica del presente Statuto può essere deliberata solo nel corso di riunioni e richiede il voto favorevole dei due terzi di tutti i Consiglieri, il voto favorevole dei due terzi dei Soci Membri (Articolo 11-1) e la presenza di almeno la metà di tali Soci. Ai Consiglieri è concesso il diritto di votare per iscritto prima delle date fissate per le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale. Qualora i Soci Membri intervenuti nella riunione dell'Assemblea Generale siano in numero inferiore alla metà degli aventi diritto, si voterà per iscritto. I voti saranno considerati validi qualora il Segretario Generale li riceva entro 15 giorni dalla conclusione dell'Assemblea Generale.

19-2 Le modifiche relative all'oggetto sociale, quelle all'Articolo 7 (riguardante la suddivisione dei Soci in categorie) e quelle relative alle prerogative dei Soci Fondatori non si riterranno validamente adottate qualora anche uno solo dei Soci Fondatori dichiarerà di opporsi, o nel corso della riunione succitata dell'Assemblea Generale o mediante dichiarazione scritta che deve pervenire al Segretario Generale non oltre 15 giorni dopo il termine della riunione dell'Assemblea

Generale.

19-3 A seguito di modifiche statutarie, il Segretario Generale deve aggiornare conseguentemente il Regolamento (Articolo 25).

**Art. 20. PROCEDURE OPERATIVE: 1) MODALITÀ D'INTERAZIONE
FRA I SOCI, L'ASSOCIAZIONE ED I SUOI ORGANI SOCIALI**

20-1 Pena la loro nullità, tutte le richieste e tutte le comunicazioni dei Soci od aspiranti tali all'Associazione od ai suoi Organi Sociali, nonché tutte le comunicazioni degli Organi Sociali di questa a suoi altri Organi Sociali, devono essere scritte e consegnate (salvo quanto previsto negli Articoli 12-5 e 20-2) al "Tramite" indicato nell'Articolo 20-2 (facendosi rilasciare ricevuta o mettendo a verbale tale consegna, se essa avviene nel corso di una riunione degli Organi Sociali), ovvero devono essergli fatte pervenire per lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax, posta elettronica o (per quanto riguarda le richieste d'adesione) via Internet, come previsto nel sito dell'Associazione, assicurandosi che il "Destinatario" abbia ricevuto tali richieste o comunicazioni, per evitare disguidi (di cui né l'Associazione né i suoi Organi si assumono alcuna responsabilità); il tempo massimo che i Soci hanno a disposizione per rispondere a consultazioni scritte degli Organi Sociali è stabilito nel presente Statuto per ciascuno di essi.

20-2 Il "Tramite" delle richieste e comunicazioni dei Soci ed aspiranti tali è il Segretario Generale, tranne nel caso di richieste o comunicazioni dei Soci Fondatori al Coordinatore per questioni strettamente inerenti all'attività del Comitato Fondatore ma non relative a convocazioni di riunione di tale Comitato da loro chieste direttamente (nel qual caso, in alternativa, le richieste e comunicazioni dei Soci Fondatori possono essere direttamente inoltrate al Coordinatore), ovvero in quello di appelli al Collegio dei Probiviri (al quale i Soci ed i Soci esclusi possono anche ricorrere direttamente). Parimenti, il "Tramite" per le richieste e comunicazioni di un Organo Sociale all'altro è il Segretario Generale, tranne nel caso di ricorsi al Collegio dei Probiviri da parte del Comitato Fondatore (che può essere anche interpellato direttamente dal Coordinatore).

20-3 Le comunicazioni e le richieste dell'Associazioni e dei suoi Organi Sociali ai Soci e le convocazioni degli Organi Sociali sono effettuate per iscritto, per lettera, posta elettronica o fax; lettere raccomandate con avviso di ritorno sono di norma inviate solo per notificare nomine a Soci Onorari o provvedimenti d'esclusione; le comunicazioni d'interesse generale o per gli Organi Sociali sono anche pubblicate nel sito Internet dell'Associazione.

20-4 Condizione indispensabile perché ai Soci siano direttamente spedite tutte le suddette richieste, comunicazioni e convocazioni è che essi abbiano fornito all'Associazione il loro indirizzo postale completo e quello di posta elettronica e che ne comunichino tempestivamente eventuali variazioni, assicurandosi che il Segretario Generale abbia ricevuto le loro comunicazioni.

20-5 Le convocazioni di riunioni dei Soci da parte degli Organi Sociali devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare ed essere effettuate con i preavvisi indicati nel presente

Statuto per ciascuno di essi.

20-6 Di tutte le riunioni degli Organi Sociali dell'Associazione devono essere predisposti verbali (Articolo 21), che saranno resi disponibili ai Soci interessati entro i termini stabiliti nel presente Statuto per ogni Organo Sociale, quantomeno nel sito Internet dell'Associazione (a meno che non si tratti di provvedimenti d'esclusione).

20-7 Il sito Internet dell'Associazione conterrà anche sia il presente Statuto che il Regolamento aggiornato (Articoli 1-6 e 25).

Art. 21. PROCEDURE OPERATIVE: 2) VERBALI

21-1 Il responsabile della redazione, approvazione e distribuzione dei verbali delle riunioni e delle consultazioni scritte sostitutive (denominato "Verbalizzante") è: 1) il Presidente (o il Segretario Generale, se da lui incaricato) per le riunioni e consultazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, 2) il Coordinatore per quello Comitato Fondatore (o il Segretario Generale, se da lui incaricato), 3) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per quelle di tale Collegio e 4) uno dei Proviviri, da essi scelto, per quelle del relativo Collegio.

I "Partecipanti" sono: 1) i Soci Votanti dell'intera Associazione (Articolo 11-3) o di una categoria di essi di cui all'Articolo 7 per le riunioni e consultazioni dell'Assemblea Generale, 2) i Consiglieri per quelle del Consiglio Direttivo, 3) i Soci Fondatori per quelle Comitato Fondatore, 4) i Revisori dei Conti per quelle di tale Collegio e 5) i Proviviri per quelle del relativo Collegio.

I "Verificatori" sono: 1) i Consiglieri per le riunioni e consultazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, 2) i Soci Fondatori per quelle Comitato Fondatore, 3) i Revisori dei Conti per quelle di tale Collegio e 4) i Proviviri per quelle del relativo Collegio.

I "Destinatari" sono gli Organi Sociali ovvero anche singoli Soci ai quali sono inviate proposte o decisioni che li riguardano, oggetto del verbale, nonché: 1) i Consiglieri per le riunioni e consultazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, 2) i Soci Fondatori per quelle Comitato Fondatore, 3) il Consiglio Direttivo per quelle del Collegio dei Revisori dei Conti e 4) gli Organi Sociali o tutti coloro (responsabili di tali Organi, Soci o Soci esclusi) che si sono appellati al Collegio dei Proviviri per quelle di tale Collegio.

I "Controllori" sono: 1) il Coordinatore del Comitato Fondatore per le riunioni e consultazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, 2) il Presidente per quello Comitato Fondatore e 3) il Presidente ed il Coordinatore del Comitato Fondatore per quelle del Collegio dei Revisori dei Conti; non vi sono Controllori per le riunioni e consultazioni del Collegio dei Proviviri.

21-2 Il Verbalizzante stende il verbale e deve trasmetterlo in bozza ai Verificatori (a meno di motivi di ritardi che deve giustificare sia ai Verificatori che ai Controllori) entro il periodo specificato nell'Articolo 21-9); nel caso in cui non abbia incaricato il Segretario Generale di stendere il verbale, il Verbalizzante deve comunicargli l'avviso di tale trasmissione; deve, inoltre, trasmettere o far trasmettere dal Segretario Generale contestualmente copia di tale avviso al Controllore e, nei casi che interessano le relazioni esterne, anche al Responsabile

delle Relazioni Esterne; l'avviso suddetto deve essere trasmesso o fatto trasmettere anche al Presidente, qualora egli non sia né il Verbalizzante né il Controllore.

21-3 I verbali si intendono approvati qualora il Verbalizzante non abbia ricevuto richieste di modifica da parte dei Verificatori entro il periodo specificato nell'Articolo 21-9; in questo caso il Verbalizzante comunica immediatamente (a meno di motivi di ritardo che deve giustificare ai Verificatori che ai Controllori) l'avvenuta approvazione ai Verificatori e trasmette il verbale a tutti i Destinatari e (se diversi) Partecipanti che hanno fornito all'Associazione il loro indirizzo di posta elettronica; inoltre, il Verbalizzante comunica contestualmente tale approvazione e, se non ha incaricato il Segretario Generale della stesura del verbale, invia quest'ultimo anche al Segretario Generale; deve, infine, trasmettere o far trasmettere dal Segretario Generale contestualmente copia del verbale approvato al Controllore e, nei casi che interessano le relazioni esterne, anche al Responsabile delle Relazioni Esterne; il verbale approvato deve essere trasmesso o fatto trasmettere anche al Presidente, qualora egli non sia né il Verbalizzante né il Controllore.

21-4 Nel caso di richieste di modifica ricevute dai Verificatori entro il termine suddetto, il Verbalizzante, se lo ritiene necessario ed a suo giudizio, corregge il verbale (o lo fa correggere al Segretario Generale, fatta salva la sua approvazione del testo finale) e lo distribuisce come già indicato nell'Articolo 21-3, entro l'ulteriore periodo specificato nell'Articolo 21-9 (a meno di motivi di ritardo che deve giustificare sia ai Verificatori che ai Controllori).

21-5 I verbali, nella loro veste definitiva, ad eccezione di quelli riguardanti provvedimenti d'esclusione, devono essere tutti contestualmente pubblicati dal Segretario Generale nel sito Internet dell'Associazione, in particolare per permetterne l'esame da parte dei Partecipanti (se diversi dai Destinatari).

21-6 Anche un solo Verificatore o Controllore, nel caso di ritardi nella stesura dei verbali che essi ritengano ingiustificati e che, a loro parere, influiscano negativamente sul buon funzionamento dell'Associazione, può chiedere al Verbalizzante (tramite il Segretario Generale) che la essa avvenga entro un numero di giorni da lui stabiliti e, in caso che ciò non avvenga, ricorrere al Collegio dei Probiviri.

21-7 I Verificatori che ritengano che le loro osservazioni alla bozza di un verbale di cui all'Articolo 21-4 non siano state tenute correttamente in conto, possono richiedere al Verbalizzante (tramite il Segretario Generale) una revisione del verbale, entro il periodo specificato nell'Articolo 21-9; qualora ciò non avvenga entro l'ulteriore periodo specificato in tale Articolo, essi hanno facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

21-8 I Partecipanti a riunioni o consultazioni dell'Assemblea Generale che abbiano osservazioni su verbali pubblicati nel sito Internet dell'Associazione, possono richiedere al Presidente (tramite il Segretario Generale) una revisione del verbale, entro il periodo specificato nell'Articolo 21-9; qualora ciò non avvenga entro l'ulteriore periodo specificato in tale Articolo, essi hanno facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

21-9 All'atto della costituzione dell'Associazione, il periodo massimo entro il quale deve essere effettuata ciascuna delle azioni previste negli Articoli precedenti è, in periodi lavorativi dell'anno:

a) 15 (quindici) giorni dalla riunione o della conclusione delle consultazione sostitutiva, per la stesura e la distribuzione del verbale in bozza;

b) 7 (sette) giorni dalla data della distribuzione di un verbale in bozza, per l'accettazione di eventuali richieste di modifica e, in caso di approvazione del verbale, per la comunicazione di tale approvazione e la distribuzione del verbale; ulteriori 7 (sette) giorni per le eventuali correzioni del verbale e la sua distribuzione in veste considerata definitiva;

c) 7 (sette) giorni dalla data della distribuzione del verbale in veste considerata definitiva per eventuali richieste di ulteriore revisione da parte dei Verificatori e 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tali richieste per l'eventuale introduzione delle suddette revisioni);

d) 15 (quindici) giorni dalla data della pubblicazione del verbale, in veste considerata definitiva, nel sito Internet dell'Associazione per eventuali richieste di revisione da parte dei Partecipanti e 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tali richieste per l'eventuale introduzione delle suddette revisioni.

Nel caso di riunioni o consultazioni effettuate durante o a ridosso di periodi di ferie, l'iter suddetto potrà slittare alla conclusione di tali periodi.

21-10 Se ritenuto necessario, ciascun periodo massimo suddetto può essere modificato, per ciascun Organo Sociale, come specificato negli Articoli del presente Statuto che riguardano tale Organo.

Art. 22. PROCEDURE OPERATIVE: 3) SCADENZE, PREAVVISI ED ALTRI DATI RIVEDIBILI RIGUARDATI IL FUNZIONAMENTO DEI PRINCIPALI ORGANI SOCIALI

22-1 All'atto della costituzione dell'Associazione, il presente Statuto stabilisce, per ciascun Organo Sociale, le scadenze, i preavvisi e le ulteriori condizioni, riguardanti la convocazione di riunioni, l'effettuazioni di consultazioni scritte sostitutive, la stesura e la distribuzione dei verbali ed altre azioni, permettendo, però, anche se a ben precise condizioni, la rivedibilità dei dati non basilari, qualora ciò risulti necessario per migliorare l'efficienza dell'Associazione. I dati rivedibili riguardanti i verbali, comuni a tutti gli Organi Sociali (all'atto della costituzione dell'Associazione), sono specificati a parte, nell'Articolo 21-9; per quelli riguardanti le attività della segreteria si rimanda all'Articolo 23. I restanti dati rivedibili sono in massima parte specificati nel seguito, per ciascun Organo Sociale; i pochi altri, per i quali una revisione è considerata di scarso interesse, sono riportati negli Articoli dedicati a tale Organo.

22-2 Per quanto riguarda il Comitato Fondatore ed il suo Coordinatore, (1) i periodi massimi entro i quali devono essere effettuate le azioni previste negli Articoli (10-1 ÷ 10-19), sono, oltre a quanto è riportato in tali Articoli e nell'Articolo 21-9:

a) 30 (trenta) giorni dall'entrata in carica di ogni nuovo Consiglio Direttivo (Articolo 12-10) o dalla data d'inizio della vacanza della carica di Coordinatore, per l'elezione dei Coordinatori successivi al primo (Articoli 10-6 e 10-7);

b) 20 (venti) e, rispettivamente, 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, per la convocazione di una riunione o l'avvio della consultazione scritta sollecitata per l'elezione del Coordinatore (Articolo 10-8) o per altri motivi (Articolo 10-15);

c) 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione, per lo svolgimento di una riunione sollecitata per l'elezione del Coordinatore (Articolo 10-8) o per altri motivi (Articolo 10-15);

d) 20 (venti) giorni dalla data di spedizione della comunicazione, per il ricevimento delle risposte dei Soci Fondatori a consultazioni scritte (Articolo 10-16);

e) 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, per le decisioni del Comitato Fondatore riguardanti le sue funzioni, inclusa la sua valutazione di deliberazioni degli Organi Sociali che comportano il suo diritto di veto (Articolo 10-19);

f) 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento delle proposte di nomina a Socio Onorario, per eventuali richieste del Coordinatore ai proponenti di fornire le motivazioni e/o i curricula, qualora essi non siano stati allegati (Articolo 10-19).

Inoltre, (2) i preavvisi minimi da rispettare sono:

g) 20 (venti) giorni prima della data fissata per le riunioni, per la loro convocazione (Articolo 10-12);

h) 20 (venti) giorni prima della data fissata per una riunione per il ricevimento di proposte dei Soci Fondatori da discutere alla riunione (Articolo 10-17).

Infine, (3) il numero minimo di Soci Fondatori che possono promuovere ciascuna azione è:

i) 10 (dieci) per sollecitare la convocazione di una riunione o l'avvio della consultazione scritta sostitutiva per l'elezione del Coordinatore di cui all'Articolo 10-8 o per qualsiasi altro motivo (Articolo 10-15);

j) 9 (nove) che supportino la richiesta di un altro Socio Fondatore di discutere, ad una riunione, una proposta da lui presentata (Articolo 10-17).

Tutti i dati suddetti possono essere modificati come specificato negli Articoli 10-21 e 10-22.

22-3 Per quanto riguarda l'Assemblea Generale, (1) i periodi massimi entro i quali devono essere effettuate le azioni previste negli Articoli (11-8 ÷ 11-15), sono, oltre a quanto è riportato in tali Articoli e nell'Articolo 21-9:

a) 20 (venti) e, rispettivamente, 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, per la convocazione di una riunione o l'avvio della consultazione scritta sostitutiva sollecitate (Articolo 11-11);

b) 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione, per lo svolgimento di una riunione sollecitata (Articolo 11-11);

c) 20 (venti) giorni dalla data di spedizione della comunicazione, per il ricevimento delle risposte dei Soci Membri e dei Soci Partecipanti a consultazioni scritte (Articolo 11-13);

Inoltre, (2) i preavvisi minimi da rispettare sono:

d) 60 (sessanta) giorni o, in casi eccezionali, 20 (venti) giorni prima della data fissata per le riunioni, per la loro convocazione (Articolo 11-9)

e) 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per una riunione per il ricevimento di proposte dei Soci Fondatori da discutere alla riunione (Articolo 11-15).

Infine, (3) il numero minimo complessivo di Soci Membri e di Soci Partecipanti che possono promuovere ciascuna azione è:

f) un terzo del numero complessivo di Soci Membri e di Soci Partecipanti per richiedere la convocazione di una riunione o l'avvio della consultazione scritta sostitutiva (Articolo 11-8);

g) 14 (quattordici) che supportino la richiesta di un altro Socio Membro o Socio Partecipante di discutere, ad una riunione, una proposta da lui presentata (Articolo 11-15).

Tutti i dati suddetti possono essere modificati come specificato negli Articoli 11-17 e 11-18.

22-4 Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo, (1) i periodi massimi entro i quali devono essere effettuate le azioni previste negli Articoli (12-3 ÷ 12-26), sono, oltre a quanto è riportato in tali Articoli e nell'Articolo 21-9:

a) 15 (quindici) giorni dalla data della riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo, per la designazione dei Consiglieri di Diritto (Articolo 12-3);

b) 10 (dieci) giorni dalla data della riunione dell'Assemblea Generale dedicata al rinnovo del Consiglio Direttivo per la convocazione di una votazione suppletiva dei Consiglieri Elettivi delle categorie che non erano rappresentate in tale riunione né direttamente né attraverso delegati (Articolo 12-4) e per quella dei Consiglieri Cooptati e del Presidente nel caso di assenza del quorum alla suddetta riunione;

c) 10 (dieci) giorni dalla data della decisione di cooptazione nel Consiglio Direttivo, per la conferma dell'accettazione della carica di Consigliere Cooptato (Articolo 12-5);

d) 10 (dieci) giorni dalla data del rinnovo del Consiglio Direttivo, per il pagamento (se dovuto) della quota associativa dell'anno di rinnovo del Consiglio Direttivo da parte dei Consiglieri (Articolo 12-8);

e) 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'elezione in sostituzione di un Consigliere venuto a mancare o dell'elezione suppletiva, per la conferma dell'accettazione della carica di Consigliere Elettivo (Articolo 12-9);

f) 3 (tre) anni (di norma) a partire dalla data d'entrata in carica del Consiglio Direttivo, con una tolleranza di ulteriori sei mesi (prolungabili ad otto solo in casi eccezionali), per il rinnovo del Consiglio (Articolo 12-10);

g) 20 (venti) e, rispettivamente, 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, per la convocazione di una riunione o l'avvio della consultazione scritta sostitutiva sollecitate (Articoli 12-15 e 12-18);

h) 30 (trenta) giorni dalla data di convocazione, per lo svolgimento di una riunione sollecitata (Articoli 12-15 e 12-18);

i) 15 (quindici) giorni e, rispettivamente, 7 (sette) giorni dalla data di spedizione della comunicazione, per il ricevimento delle risposte dei Consiglieri a consultazioni scritte oggetto degli Articoli 12-20 e 12-21.

Inoltre, (2) i preavvisi minimi da rispettare sono:

j) 30 (trenta) giorni (di norma) o, in casi eccezionali, 20 (venti) giorni prima di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, per la sua convocazione (Articolo 12-15).

Infine, (3):

k) 2 (due) sono i Consiglieri Cooptati (Articolo 12-5);

l) 6 (sei) sono i Consiglieri necessari per il raggiungimento del quorum nell'elezione dei Consiglieri Cooptati (Articolo 12-5);

m) 6 (sei) sono i Consiglieri necessari per il raggiungimento del quorum nelle riunioni del Consiglio Direttivo (Articolo 12-25);

n) 1 (una) delega è il numero massimo di deleghe per ciascun Consigliere, per le riunioni del Consiglio Direttivo (Articolo 12-26).

Art. 23. PROCEDURE OPERATIVE: 4) ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SEGRETERIA

23-1 Quest'Articolo riguarda le attività effettuate dalla segreteria tecnica per gestione dell'Associazione. Le scadenze in esso riportate sono quelle stabilite al momento della costituzione dell'Associazione. Esse potranno essere eventualmente modificate dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-31), fatto salvo il diritto di veto del Comitato Fondatore per modifiche che riguardino le proprie attività (Articolo 10-19) o le procedure per l'esclusione di Soci Fondatori od Onorari, qualora ciò sia giudicato opportuno per ottimizzare il funzionamento dell'Associazione. Le eventuali modifiche saranno riportate in aggiornamenti del Regolamento (Articolo 25)

23-2 Tutte le richieste o le comunicazioni dei Soci od aspiranti tali all'Associazione devono essere fatte pervenire al Segretario Generale, secondo le modalità specificate nell'Articolo 20. Quando non si tratti di semplici richieste d'informazione, a cui provvede autonomamente a rispondere, il Segretario Generale fornisce immediatamente copia di tali richieste e comunicazioni al Presidente e, se d'interesse per le relazioni esterne, anche al Responsabile delle Relazioni Esterne.

23-3 Per quanto riguarda le richieste di riammissione alla qualifica di Socio Fondatore (Articolo 6-5), il Segretario Generale le trasmette al Coordinatore del Comitato Fondatore assieme alle richieste motivazioni, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, se gli risultano verificate le condizioni specificate nell'Articolo suddetto circa il pagamento delle quote associative dell'anno in corso e di quello precedente e se la motivazione è stata allegata dal richiedente; entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla decisione del Comitato Fondatore sulla riammissione, trasmette tale decisione al richiedente e, se la decisione è stata positiva, provvede ad iscrivere nuovamente Socio nella lista dei Soci Fondatori.

23-4 Per quanto attiene all'adesione o riammissione di Soci Ordinari, il Segretario Generale verifica che le richieste d'adesione siano conformi a quanto richiesto nell'Articolo 6-7; in caso di non conformità richiede il completamento della documentazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle richieste; trasmette poi ai Consiglieri dette richieste, nonché quelle di riammissione a Socio Ordinario di cui all'Articolo 6-19 entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento in

forma completa, o per un loro esame nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo, se questa è già prevista entro il termine suddetto, o, in caso contrario, per una decisione del Consiglio Direttivo per iscritto, così come stabilito nell'Articolo 12-21. Nel caso in cui il curriculum non sia stato fornito, per i motivi ammessi nell'Articolo 6-7, ma sia richiesto da almeno altro Consigliere, richiede tale curriculum entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dei Consiglieri e lo trasmette al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, per l'esame definitivo della richiesta o della proposta secondo le modalità sopra specificate.

23-5 Per quanto attiene alla nomina di nuovi Soci Onorari da parte del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale verifica che le proposte siano conformi a quanto richiesto dallo Statuto nell'Articolo 6-11; in caso di non conformità richiede il completamento della documentazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle proposte; trasmette poi dette proposte ai Consiglieri ed al Coordinatore del Comitato Fondatore entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento in forma completa, o per un loro esame nel corso di una riunione del Consiglio Direttivo, se questa è già prevista entro il termine suddetto, o, in caso contrario, per una decisione del Consiglio Direttivo per iscritto, così come stabilito nell'Articolo 12-21. Nel caso in cui la motivazione di nomina e/o il curriculum non siano stati forniti, per i motivi ammessi nell'Articolo 6-11, ma siano richiesti da almeno altro Consigliere e/o dal Coordinatore del Comitato Fondatore, richiede tale motivazione e/o curriculum entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione dei Consiglieri e/o dal Coordinatore del Comitato Fondatore e li trasmette al Consiglio Direttivo e al Coordinatore del Comitato Fondatore entro 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, per l'esame definitivo della proposta da parte del Consiglio Direttivo secondo le modalità sopra specificate e per permettere l'eventuale ratifica delle decisioni di questo da parte del Comitato Fondatore (Articolo 10-19) senza ulteriori ritardi.

23-6 Per quanto riguarda l'iscrizione di nuovi Soci Ordinari, entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalle decisioni del Consiglio Direttivo riguardanti la loro ammissione, il Segretario Generale le comunica agli aspiranti Soci Ordinari, chiedendo loro di provvedere al pagamento della quota d'adesione entro il periodo specificato nell'Articolo 6-14; una volta ricevuto tale pagamento, il Segretario Generale iscrive il nuovo Socio nell'elenco dei Soci Ordinari.

23-7 Per quanto riguarda l'iscrizione di Soci Ordinari riammessi, entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalle decisioni del Consiglio Direttivo riguardanti la loro riammissione, il Segretario Generale le comunica agli aspiranti alla riammissione, chiedendo loro di provvedere al pagamento della quota d'adesione dell'anno in corso e delle quote arretrate stabilite dal Consiglio Direttivo entro il periodo specificato negli Articoli 6-19 e 12-32, ed informandoli dei termini di pagamento e delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-31); qualora il pagamento sia ricevuto entro il termine summenzionato, il Segretario Generale iscrive il Socio riammesso nell'elenco dei Soci Ordinari.

23-8 Qualora il Consiglio Direttivo abbia già deliberato condizioni di riammissione verificate per un ex-Socio che abbia inoltrato richiesta di

riammissione (Articoli 6-19 e 12-31), il Segretario Generale, dopo aver verificato che ciò sussista, informa l'ex-Socio entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, chiedendogli di provvedere al pagamento della quota d'adesione dell'anno in corso e delle quote arretrate stabilite dal Consiglio Direttivo entro il periodo specificato negli Articoli 6-19 e 12-32 ed informandolo dei termini di pagamento e delle eventuali ulteriori condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo (Articolo 12-31); qualora il pagamento sia ricevuto entro il termine summenzionato, il Segretario Generale iscrive il Socio riammesso nell'elenco dei Soci Ordinari.

23-9 Per quanto riguarda la nomina di nuovi Soci Onorari di cui all'Articolo 6-11, entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla data della decisione del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale comunica tale decisione ai proponenti della nomina, assicurandosi che la comunicazione sia stata questa ricevuta; entro lo stesso termine, il Segretario Generale trasmette quelle decisioni che hanno comportato le nomine a nuovo Socio Fondatore anche al Coordinatore del Comitato Fondatore, per la ratifica di tale Comitato in accordo con l'Articolo 10-19; una volta ricevuta la deliberazione del Comitato Fondatore, egli ne informa, entro i termini previsti dall'Articolo 21, sia i Consiglieri che i Soci che hanno proposto la nomina, assicurandosi che la comunicazione sia stata da tutti questi ricevuta.

23-10 Se, invece, le decisioni del Consiglio Direttivo riguardano nomine di Soci Onorari che erano già tali nel "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" (Articolo 6-10) e, per i nuovi Soci Onorari, se le decisioni di cui all'Articolo 23-9 sono state ratificate dal Comitato Fondatore, il Segretario Generale comunica la nomina ai Soci Onorari, entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla data della decisione del Consiglio Direttivo (nel primo caso) o della ratifica di tale decisione da parte del Comitato Fondatore (nel secondo caso), inviando loro lo Statuto e chiedendo loro di fargli pervenire per iscritto, entro il periodo specificato nell'Articolo 6-15 la loro accettazione sia della nomina che dello Statuto. Unitamente alla documentazione succitata, il Segretario Generale invia ai nuovi Soci Onorari, qualora non fossero precedentemente Soci Fondatori od Ordinari, anche la liberatoria ai sensi della legge sulla privacy già citata nell'Articolo 6-7 (fino a quando essa sarà richiesta), chiedendo loro di restituirla debitamente compilata e firmata assieme alla notifica d'accettazione della nomina e dello Statuto; una volta ricevuta tale notifica, unitamente (se dovuta) alla summenzionata liberatoria, il Segretario Generale iscrive il Socio nell'elenco dei Soci Onorari.

23-11 Per quanto riguarda l'esclusione di un Socio, entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla decisione del Consiglio Direttivo di prendere in esame tale esclusione, il Segretario Generale avverte tale Socio, invitandolo alla riunione del Consiglio nella quale esso deciderà in merito all'eventuale esclusione, ovvero a fornire una memoria scritta entro il periodo specificato dal Consiglio Direttivo.

23-12 Entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla decisione definitiva del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 12-33, riguardante l'esclusione di un Socio Ordinario, il Segretario Generale comunica tale esclusione e le relative

motivazioni al Socio.

23-13 Entro i termini previsti dall'Articolo 21 dalla decisione del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 12-33, riguardante l'esclusione di un Socio Fondatore o di un Socio Onorario, il Segretario Generale la comunica, assieme alla motivazione, al Coordinatore del Comitato Fondatore, per permetterne l'eventuale esame da parte di tale Comitato in accordo con l'Articolo 10-19; una volta ricevuta la deliberazione del Comitato Fondatore, egli ne informa i Consiglieri, entro i termini previsti dall'Articolo 21, assicurandosi che la comunicazione sia stata da tutti questi ricevuta.

23-14 Se la decisione del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 12-33 è stata ratificata dal Comitato Fondatore, il Segretario Generale, entro gli stessi termini previsti dall'Articolo 21, comunica l'esclusione e le relative motivazioni definitive anche all'ex Socio Fondatore od Onorario mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o posta elettronica.

23-15 Per riguarda, più in generale, i rapporti fra il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale, da una parte, ed il Comitato Fondatore, dall'altra, il Segretario Generale trasmette ad una parte le decisioni verbalizzate di suo interesse redatte dall'altra parte, entro i termini previsti dall'Articolo 21.

23-16 Per quanto attiene ai rapporti fra il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale trasmette a tale Collegio il bilancio consuntivo di ogni anno, predisposto dal Presidente (Articolo 13-12) e corredato da copia di tutta la documentazione giustificativa di spese ed entrate e degli estratti conto bancari, entro una data dalla fine dell'anno concordata con il Presidente del Collegio suddetto, per l'esame di tale bilancio prima della sua presentazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale (Articoli 12-30 e 11-16).

23-17 Qualora il Consiglio Direttivo intenda contestare veti deliberati dal Comitato Fondatore a proprie decisioni (Articolo 12-32), il Segretario Generale trasmette per iscritto il relativo ricorso, i termini previsti dall'Articolo 21 dalla data in cui esso è stato deliberato, al Collegio dei Probiviri, assicurandosi che questo sia stato ricevuto. Ricevuta la risposta dal Collegio dei Probiviri, la trasmette al Consiglio Direttivo entro i termini previsti dall'Articolo 21.

Art. 24. PROCEDURE OPERATIVE: 5) QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE E SUO PAGAMENTO

24-1 La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo ogni anno per l'anno successivo (Articolo 12-30); il suo ammontare è specificato nel sito Internet dell'Associazione; tale informazione può, comunque, essere anche richiesta al Segretario Generale.

24-2 La quota associativa annuale deve essere pagata all'Associazione mediante uno specifico versamento del Socio, ovvero, se ciò non è avvenuto prima del primo convegno o seminario a pagamento organizzato dall'Associazione durante l'anno, in occasione di tale manifestazione come parte della sua quota di partecipazione a tale manifestazione, che deve essere, quindi, conseguentemente diversa per i Soci che hanno già pagato o no la quota associativa prima della manifestazione. Uno sconto sulla quota di partecipazione alla manifestazione potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo per premiare coloro che hanno pagato

la quota associativa prima di tale manifestazione.

24-3 Nel caso di rinnovo contemporaneo della quota associativa annuale dell'Associazione e di quella di ASSISi, può essere applicato uno sconto, deciso dal Consiglio Direttivo, che resta a carico dell'Associazione. Sconti simili potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo anche nel caso di ulteriori eventuali accordi con altre associazioni od istituti.

24-4 Le quote associative, così come tutti gli altri pagamenti dovuti all'Associazione dai Soci o dagli enti, istituzioni, società ed associazioni che essi rappresentano, devono essere versati nel conto corrente di questa, i cui estremi sono reperibili nel suo sito Internet e possono essere anche richiesti al Segretario Generale; le spese bancarie e di cambio sono totalmente a totale carico dei Soci o degli enti, istituzioni, società ed associazioni summenzionati e l'Associazione ha facoltà di richiedere l'integrazione del pagamento nel caso in cui tali spese siano state ad essa anche solo parzialmente addebitate; eventuali errori nei pagamenti saranno totalmente imputabili solo ai Soci interessati.

Art. 25. PROCEDURE OPERATIVE: 6) REGOLAMENTO

25-1 Entro il 31 gennaio 2007 il Presidente predisporrà il testo iniziale del Regolamento dell'Associazione, che, riprendendo il presente Statuto, comprenderà tutte le norme da esso previste; per le norme modificabili saranno riportate quelle in vigore alla data suddetta. Entro tale data il Segretario Generale provvederà alla pubblicazione del testo iniziale del Regolamento nel sito Internet dell'Associazione.

25-2 Il Regolamento dovrà essere aggiornato dal Presidente (o, suo mandato, dal Segretario Generale) ogniqualvolta saranno deliberate modifiche delle norme rivedibili succitate o saranno decise, da parte degli Organi Sociali dell'Associazione, nuove regole su tematiche non contemplate nello Statuto, o saranno state deliberate modifiche statutarie (Articolo 19)..

25-3 Il Segretario Generale dovrà rendere disponibile ogni aggiornamento del Regolamento nel sito Internet dell'Associazione, in sostituzione di quello precedentemente ivi pubblicato, entro un ragionevole periodo di tempo dalle deliberazioni dei diversi Organi Sociali che comportano tale aggiornamento.

25-4 Nel caso di errori nell'aggiornamento del Regolamento, in particolare derivanti da incongruenze rispetto alle deliberazioni degli Organi Sociali, il Coordinatore del Comitato Fondatore (per le deliberazioni di tale Comitato, procedendo anche su richiesta di un solo Socio Fondatore), anche un solo Consigliere (per le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo), nonché il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti od uno dei Proviviri (per le decisioni prese dai rispettivi Collegi) devono richiedere le necessarie correzioni; entro un ragionevole periodo di tempo, il Presidente è tenuto ad apportare le correzioni richieste e a far sostituire al Segretario Generale il testo pubblicato nel sito Internet dell'Associazione.

25-5 Nel caso di ritardi, giudicati inaccettabili, nella pubblicazione del Regolamento aggiornato o in sue correzioni, il Coordinatore del Comitato Fondatore e/o il Consiglio Direttivo (in ogni caso), ovvero (qualora interessato dalle decisioni che rendono necessario l'aggiornamento del Regolamento) il

Collegio dei Revisori dei Conti, possono richiederne al Presidente la pubblicazione entro un periodo da loro giudicato congruo. Nel caso in cui ciò non avvenga, i suddetti possono appellarsi al Collegio dei Probiviri.

Art.26. PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PRIMO MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ALTRI PROVVEDIMENTI TRANSITORI

26-1 Il primo mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione inizia al momento dell'entrata in carica dell'ultimo Consiglio Direttivo del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" (Articolo 12-10), a seguito della riunione dell'Assemblea Generale di quest'ultimo tenutasi a Gorizia il 6 ottobre 2006.

26-2 Al momento della costituzione dell'Associazione i firmatari del relativo atto eleggono nel loro seno il Presidente "pro-tempore", il Segretario Generale "pro-tempore" ed il Responsabile delle Relazioni Esterne "pro-tempore". Essi passeranno le consegne al primo Presidente effettivo, al primo Segretario Generale effettivo ed al primo Responsabile delle Relazioni Esterne effettivo (se trattasi di persone da loro diverse) secondo le modalità sotto riportate.

26-3 Il primo Presidente effettivo dell'Associazione è il Coordinatore del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico", eletto dal suddetto suo ultimo Consiglio Direttivo, qualora egli abbia approvato il presente Statuto. In questo caso il Presidente "pro-tempore" gli passerà le consegne (se trattasi di persona da lui diversa) nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, da quest'ultimo indetta e presieduta. In caso contrario, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Presidente "pro-tempore", fino all'elezione, in un'apposita riunione del Consiglio Direttivo da questo indetta e presieduta, del primo Presidente effettivo, secondo le modalità già riportate nell'Articolo 13.

26-4 Il Primo Past-President dell'Associazione è il Coordinatore del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" rimasto in carica fino all'elezione dell'ultimo Coordinatore di cui all'Articolo 26-2, qualora egli abbia approvato il presente Statuto; in caso contrario o di riconferma, la carica di Past-President non è assegnata nel primo mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

26-5 Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai Consiglieri del suddetto ultimo Consiglio Direttivo del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" che hanno approvato il presente Statuto. Esso entrerà in carica nella prima riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione di cui all'Articolo 26-3. Gli eventuali Consiglieri del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" che non hanno approvato il presente Statuto saranno sostituiti mediante apposite designazioni od elezioni, analogamente a quanto previsto nell'Articolo 12 per la formazione dei successivi Consigli Direttivi dell'Associazione.

26-6 Il primo Segretario Generale effettivo ed il primo Responsabile delle Relazioni Esterne effettivo dell'Associazione sono, rispettivamente, il Segretario ed il Responsabile delle Relazioni Esterne del "Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico" designati dal suddetto suo ultimo Consiglio Direttivo, qualora essi abbiano approvato il presente Statuto. In questo caso il Segretario Generale "pro-tempore" ed il Responsabile delle Relazioni Esterne "pro-tempore" passeranno loro le consegne (se trattasi di persone da loro diverse) nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo di cui all'Articolo 26-3. In caso contrario, le

funzioni di Segretario Generale e/o di Responsabile delle Relazioni Esterne saranno svolte dal Segretario Generale “pro-tempore” e/o dal Responsabile delle Relazioni Esterne “pro-tempore”, fino all’elezione, da parte del Consiglio Direttivo, del primo Segretario Generale effettivo e/o del primo Responsabile delle Relazioni Esterne effettivo, secondo le modalità già riportate negli Articoli 14 e 15.

26-7 Fino alla riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’Associazione del 2007 prevista dall’Articolo 11-7, il Coordinatore pro-tempore del Comitato Fondatore è un Socio Fondatore eletto a Gorizia il 6 ottobre 2006, su mandato dell’Assemblea Generale del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” nella riunione tenutasi nello stesso giorno, dal suo nuovo Consiglio Direttivo, costituito a seguito di tale riunione. L’elezione, per essere valida, deve esser stata effettuata, fra i Soci Fondatori dell’Associazione, dai Membri del Consiglio Direttivo del “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” che, prima di procedere ad essa, avevano già approvato il presente Statuto e che avevano già provveduto al pagamento della quota d’adesione al “Gruppo di Lavoro Isolamento Sismico” per il 2006 (presenti o rappresentati, mediante delega scritta da un altro Socio con le medesime caratteristiche) e che, quindi, già rispettavano anch’essi i requisiti stabiliti nell’Articolo 6-3 per i Soci Fondatori dell’Associazione. Nella riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’Associazione del 2007 prevista dall’Articolo 11-7 Coordinatore pro-tempore può essere confermato nell’incarico di Coordinatore effettivo per il resto del mandato previsto per tale carica nell’Articolo 10-6.

26-8 Fino alla riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’Associazione del 2007 prevista dall’Articolo 11-7, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Proviviri sono costituiti dai Revisori e, rispettivamente, dai Proviviri dell’ASSISi, qualora essi abbiano confermato la loro disponibilità ad accettare anche questo incarico entro il 31 dicembre 2006. In caso contrario, gli incarichi vacanti saranno assegnati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione non appena possibile e, comunque, prima della riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’Associazione del 2007 prevista dall’Articolo 11-7. In tale riunione, i Revisori ed i Proviviri pro-tempore potranno essere confermati Revisori e Provivire effettivi per il resto del mandato previsto per i due rispettivi Collegi negli Articoli 16-1 e 17-1.

Art. 27 SCIoglimento

27-1 L’Associazione ha durata illimitata.

27-2 Essa può essere sciolta, in una specifica riunione congiunta, soltanto con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo accompagnata da pari maggioranze dei Soci Membri e dei Membri Fondatori, partecipanti alla votazione.

27-3 In caso di scioglimento, l’Assemblea Generale nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso d’impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea Generale, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina di uno o più liquidatori.

27-4 Quanto residuerà esaurita la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ad altri enti con fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea Generale e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 NORME DI RIVIO

28-1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si richiamano le disposizioni dettate in materia di associazioni dal Codice Civile e dalle altre disposizioni legislative.

F.to Alessandro Martelli

" **Massimo Forni**

" **Giordano Bruno Arato**

" **MAURO TROGU NOTAIO**